



VADEMECUM DEL GIORNALISTA

**LE LEGGI, LE CARTE
E LE REGOLE**

Venezia 2009



VADEMECUM DEL GIORNALISTA

**LE LEGGI, LE CARTE
E LE REGOLE**

Venezia 2009



Consiglio Regionale

30125 Venezia - Palazzo Turlona - S. Polo, 2162
tel- 041/5242650 - fax 041/5242665
www.ordinegiornalisti.veneto.it
MAIL segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it
PEC odgveneto@gigapec.it

Presidente

Gianluca Amadori

Vice Presidente

Maria Fiorenza Coppari

Segretario

Claudio Baccarin

Tesoriere

Lucio Bussi

Consiglieri

Giuseppe Gioia, Leopoldo Pietragnoli, Gianmaria Pitton
Michela Manente, Cristina Lunardon

Revisori dei conti

Angelo Squizzato, Enrico Scotton
Luigi Centomo

Consiglieri Nazionali

Maurizio Paglialunga, Giancarlo Pagan, Alberto Vitucci,
Felice Maselli, Sabrina Talarico, Gabriele Cappato

Manuale a cura dell'Avv. Giorgio Battaglini

La normativa riportata nel presente Vademecum è aggiornata a giugno 2009

PREFAZIONE

Una guida pratica destinata a tutti i colleghi, per aiutarli a muoversi meglio nel panorama delle norme e dei codici che regolano la professione giornalistica.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Veneto ha deciso di rinnovare e arricchire il Vademecum che già da alcuni anni viene distribuito ad ogni nuovo collega professionista o pubblicitista, che si iscrive all'Albo.

Anche la nuova edizione è un fascicolo snello, di facile consultazione, ma al tempo stesso il più completo possibile. Raccoglie tutte le norme deontologiche contenute nelle leggi, nelle Carte, nel Codice deontologico che fissano i principi base della nostra professione. Molte di queste regole sono state definite dagli stessi giornalisti, e ciò è di grande importanza, perché sono frutto della consapevolezza dei problemi connessi all'informazione; dei diritti, ma anche dei doveri che il giornalista si deve assumere ogni giorno nello svolgimento del suo lavoro.

Le nuove tecnologie, la globalizzazione dei media, impongono al giornalista tempi sempre più rapidi e rischiano di sottrarre spazio alla riflessione, agli approfondimenti. D'altro canto i lettori, i radio-tele spettatori, rivendicano il diritto ad un'informazione precisa, credibile, trasparente. E spetta al giornalista il compito non facile di aiutarlo a non perdersi nella marea sempre più indistinta di notizie; a vincere il disorientamento e fornirgli gli strumenti per capire meglio la realtà che lo circonda.

E' per questo motivo che vi è sempre meno spazio per l'improvvisazione e al giornalista viene richiesta una preparazione completa, che deve passare anche attraverso la conoscenza delle regole, la consapevolezza del proprio ruolo.

Il giornalista ha il diritto-dovere di informare, di non nascondere alcuna notizia, di improntare la sua attività al principio della buona fede, di non fare pubblicità, palese od occulta, di non subordinare l'informazione ai propri interessi o a quelli di terzi. Ma ha anche l'obbligo di tutelare i minori e le vittime di reati a sfondo sessuale; di rispettare le persone oggetto delle cronache; di non trascendere il diritto di cronaca in violazione della privacy.

In questo Vademecum, realizzato con la collaborazione dell'avvocato Giorgio Battaglini, i colleghi troveranno le principali raccomandazioni rivolte ai giornalisti dal garante della privacy negli ultimi anni e una ricca giurisprudenza relativa al tema della diffamazione, con il richiamo alle principali sentenze emesse dall'autorità giudiziaria.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Veneto

SOMMARIO

PREFAZIONE

LA COSTITUZIONE ITALIANA

LA LEGGE PROFESSIONALE

- Legge 3 febbraio 1963, n. 69
- Regolamento per l'esecuzione della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
- Decreto 18 luglio 2003 Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

ETICA E DEONTOLOGIA

- La Carta dei doveri del giornalista
- Carta di Treviso 1990
- Carta di Treviso - Vademecum
- Carta di Treviso 2006
- Codice di autoregolamentazione TV e minori
- La Carta dei doveri dell'informazione economica 2007
- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica L.28/2000
- Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria
- La Carta Informazione e Sondaggi
- Carta di Roma 2008
- Carta di Perugia 1995
- Codice di autoregolamentazione per vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive
- Carta di Torino 2001
- Carta del giornalista sportivo: informazione e sport
- Codice media e sport
- Decalogo del giornalismo sportivo 2009
- Decalogo di autodisciplina dei giornalisti sportivi
- Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa 2002

PRIVACY

- Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica
- Divieti di pubblicazione e/o divulgazione
- Privacy e giornalismo, alcuni chiarimenti ...

LEGGE SULLA STAMPA

- Legge 8 febbraio 1948 n. 47

UFFICI STAMPA NELLA P.A.

- Legge 7 giugno 2000 n.150
- D.P.R. n. 422/2001 (Regolamento della Legge 150/2000)
- Direttiva Presidenza del C. dei Ministri 7-2-2002
Attività di comunicazione delle P.A.

RASSEGNA AGGIORNATA DI MASSIME GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

LEGGI UTILI

**LA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA**

Principi fondamentali.

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [2] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [3], di razza, di lingua [4], di religione [5], di opinioni politiche [6], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

2 Vedi XIV disp. trans. fin.

3 Vedi artt. 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo.

4 Vedi art. 6 e X disp. trans. fin.

5 Vedi artt. 8, 19 e 20.

6 Vedi art. 22.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [7].

7 Vedi artt. 114 e segg. e IX disp. trans. fin.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [8].

8 Vedi art. 3, comma primo e X disp. trans. fin. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 15 dicembre 1999, n. 482.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi [9]. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

9 Vedi L. 27 maggio 1929, n. 810, sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [10].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze .

10 Vedi artt. 3, primo comma; 19; 20.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [11].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

11 Vedi artt. 33 e 34.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [12].

12 Vedi, anche, l'art. 26, ultimo comma. La L.Cost. 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA **Diritti e doveri dei cittadini**

TITOLO I

Rapporti civili

13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria [13] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [14].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [15].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

13 Vedi art. 111, comma primo e secondo.

14 Vedi art. 25, comma terzo.

15 Vedi art. 27, comma terzo.

14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [16].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

16) Vedi artt. 13 e 111, comma primo.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria [17] con le garanzie stabilite dalla legge.

17 Vedi art. 111, comma primo.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [18].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [19].

18 Vedi art. 120, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma secondo.

19 Vedi art. 35, comma quarto.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [20].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [21].

20 Vedi artt. 19, 20, 39 e 49.

21 Vedi artt. 8, 18 e 20.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [22].

(22) Vedi artt. 8, 18 e 20.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [23].

23 Vedi artt. 8, 18 e 19.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria [24] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se

questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

²⁴ Vedi art. 111, comma primo.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [25].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

²⁵ Vedi art. 113.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [26].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [27].

²⁶ Vedi art. 102.

²⁷ Vedi art. 13, comma secondo.

26. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [28].

²⁸ Vedi, anche, l'art. 10, comma quarto. La L.Cost. 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.

27. La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [29].

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra [30].

²⁹ Vedi art. 13, comma quarto.

³⁰ Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [31].

³¹ Vedi art. 97, comma secondo.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [32].

³² Vedi art. 37.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso [33].

³³ Vedi art. 9, comma primo.

TITOLO III

Rapporti economici

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione [34].

³⁴ Vedi art. 31.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

39. L'organizzazione sindacale è libera [35].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

³⁵ Vedi art. 18.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [36].

³⁶ Vedi art. 43.

42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [37]. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

37 Vedi artt. 44 e 47, comma secondo.

43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale [38].

38 Vedi art. 41, comma terzo.

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [39]. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

39 Vedi art. 42, commi secondo e terzo.

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

Rapporti politici

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [40].

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge [41].

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [42].

40 Vedi artt. 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disp. trans. fin., comma primo.

41 Comma aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con L. 27 dicembre 2001, n. 459.

42 Vedi disp. trans. fin. XII, comma secondo e XIII, comma primo.

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [43].

43 Vedi artt. 18; 98, comma terzo e XII disp. trans. fin., comma primo.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità [44].

44 Vedi anche artt. 27, 41, 92, 93 e 94 Reg. Senato ed artt. 31, comma nono, 49 e Capo XII Reg. Camera.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [45]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini [46].

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

45 Vedi gli artt. 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disp. trans. fin., comma primo.

46 Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 12 giugno 2003, n. 134).

52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I

Il Parlamento

Sezione I - Le Camere.

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica .

Il Parlamento si riunisce in seduta comune (47) dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

47 Vedi artt. 63, comma secondo; 64, commi secondo e terzo.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero [48].

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [49].

48 Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

49 Articolo prima sostituito dall'art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e poi così modificato dall'art. 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 di tale legge ha, inoltre così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero [50].

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero [51].

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti [52].

50 Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

51 Comma così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

52 Articolo prima sostituito dall'art. 2 L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e poi così modificato prima dall'art. 2, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e poi dall'art. 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa L. n. 1/2001 ha così disposto:

«Art. 3. Disposizioni transitorie. - 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [53]. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra [54].

53 Vedi art. 88.

54 Così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [55]. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti [56].

55 Vedi art. 87, comma terzo.

56 Vedi, anche, artt. 13, comma terzo; 34, comma secondo, e 35 Reg. Senato, ed art. 45, comma primo, Reg. Camera.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [57]. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra [58].

57 Vedi art. 77, comma secondo. Vedi, anche, artt. 34, secondo comma, e 35 Reg. Senato ed art. 14, secondo comma, Reg. Camera.

58 Vedi, anche, art. 45, comma primo, Reg. Camera.

63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza [59]. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati [60].

59 Vedi artt. 3, 4, 5 e 6 Reg. Senato ed artt. 4, 5, 6 e 7 Reg. Camera.

60 Vedi art. 85 Reg. Senato ed artt. 10, comma secondo, e 15, comma quarto, Reg. Camera.

64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [61] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono [62].

61 Vedi art. 55, comma secondo.

62 Per quanto disposto dal presente articolo vedi, anche, artt. 7, 25, 26, 26-bis, 36, 37, 38, 40, 43, 49, 50, 75, 91-quater ed il Capo X Reg. Senato ed artt. 8, 38, 40, 50, 51, 52, 60-63, 92 ed il Capo XI Reg. Camera.

65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore [63]. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

63 Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 122, comma secondo; 135, comma quinto. Vedi, anche, per le incompatibilità la legge 13 febbraio 1953, n. 60.

66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [64].

64 Vedi artt. 2-bis, 7 e 15 Reg. Senato; art. 8 e Capo V Reg. Camera ed il Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza [65].

65 Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1993, n. 256). Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 20 giugno 2003, n. 140. Disposizioni urgenti per l'attuazione del presente articolo erano state approvate con il D.L. 15 novembre 1993, n. 455, il D.L. 14 gennaio 1994, n. 23, il D.L. 17 marzo 1994, n. 176, il D.L. 16 maggio 1994, n. 291, il D.L. 15 luglio 1994, n. 447, il D.L. 8 settembre 1994, n. 535, il D.L. 9 novembre 1994, n. 627, il D.L. 13 gennaio 1995, n. 7, il D.L. 13 marzo 1995, n. 69, il D.L. 12 maggio 1995, n. 165, il D.L. 7 luglio 1995, n. 276, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1995, n. 162, il D.L. 7 settembre 1995, n. 374, il D.L. 8 novembre 1995, n. 466, il D.L. 8 gennaio 1996, n. 9, il D.L. 12 marzo 1996, n. 116, il D.L. 10 maggio 1996, n. 253, il D.L. 10 luglio 1996, n. 357, il D.L. 6 settembre 1996, n. 466 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 555, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 1996, n. 250, tutti non convertiti in legge. Gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti-legge sono stati fatti salvi ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, L. 20 giugno 2003, n. 140.

69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi.

70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [66], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [67].

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

66 Vedi art. 87, comma quarto.

67 Vedi artt. 99, comma terzo, e 121, comma secondo.

72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [68] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [69], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi [70] .

68 Vedi art. 138.

69 Vedi artt. 76 e 79.

70 Vedi art. 81.

Per quanto disposto dal presente articolo, vedi, anche, artt. 18, 20, 21, 22, 23, 26, 26-bis, 33, 52, 53, 55 ed i Capi IX e X Reg. Senato ed artt. 27, 28, 31, 36, 38, 40, 41, 65, 66, 68, 69 ed i Capi VII, X, XI e XIV Reg. Camera.

73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione [71].
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza (72), la legge è promulgata nel termine da essa stabilito .

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

71 Vedi artt. 74, 87, comma quinto, e 138, comma secondo.

72 Vedi art. 72, comma secondo.

74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [73] chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata .

73 Vedi art. 87, comma secondo.

75. È indetto referendum popolare [74] per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [75], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [76], di amnistia e di indulto [77], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [78].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

74 Vedi art. 87, comma sesto.

75 Vedi artt. 76 e 77.

76 Vedi art. 81.

77 Vedi art. 79.

78 Vedi art. 80. Per il giudizio di ammissibilità vedi art. 2, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1.

76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [79] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti .

79 Vedi art. 72, comma quarto.

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [80], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria .

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [81] .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti .

80 Vedi art. 76.

81 Vedi art. 61, comma primo, e 62, comma primo. Vedi anche art. 35 Reg. Senato.

78. Le Camere deliberano lo stato di guerra [82] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

82 Vedi art. 87, comma nono.

79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [83].

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge [84].

83 Così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1, (Gazz. Uff. 9 marzo 1992, n. 57).

84 Così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 6 marzo 1992, n. 1, (Gazz. Uff. 9 marzo 1992, n. 57).

80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [85] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [86].

85 Vedi art. 87, comma ottavo.

86 Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, e V disp. trans. fin.

81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [87].

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte [88].

87 Vedi artt. 72, comma quarto, 75, comma secondo, 100, comma secondo.

88 Per quanto disposto dal presente articolo, vedi anche artt. 30 e 31 Reg. Senato e artt. 31, 32, 33, 40 e 86 Reg. Camera.

82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria [89].

89 Vedi, anche, Capo XV Reg. Senato e Capo XV Reg. Camera.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [90].

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [91] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze [92]. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta .

90 Vedi artt. 55, comma secondo, e 85.

91 Vedi art. 85, comma secondo.

92 Vedi II disp. trans. fin.

84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici .

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati [93] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [94], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica .

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [95]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica .

93 Vedi art. 63, comma secondo.

94 Vedi art. 83, comma secondo.

95 Vedi art. 61, comma primo.

86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato .

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [96] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [97].

96 Vedi art. 63, comma secondo.

97 Vedi art. 85, comma terzo.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [98].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [99].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [100].

Promulga le leggi [101] ed emana i decreti aventi valore di legge [102] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [103].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [104].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [105].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [106].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica [107] .

98 Vedi anche art. 74, comma primo.

99 Vedi art. 61, comma primo.

100 Vedi art. 71, comma primo.

101 Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

102 Vedi artt. 76 e 77.

103 Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

104 Vedi art. 80.

105 Vedi art. 78.

106 Vedi art. 104, comma secondo.

107 Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello standardo del Presidente della Repubblica.

88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura [108].

108 Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 4 novembre 1991, n. 1 (Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262).

89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo [109] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

109 Vedi artt. 76 e 77.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [110], a maggioranza assoluta dei suoi membri [111].

110 Vedi art. 55, comma secondo.

111 Vedi artt. 134 e 135, comma sesto. Vedi, anche, artt. 12, 13 e 15, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1 e L. 25 gennaio 1962, n. 20, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa.

91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [112].

112 Vedi art. 55, comma secondo.

TITOLO III

Il Governo

Sezione I - Il Consiglio dei ministri.

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione [113].

113 Per quanto disposto dal presente articolo vedi anche artt. 34, 68 e 114 Reg. Senato ed artt. 45, 131 e, in genere, 124-131 Reg. Camera.

95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [114].

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri [115].

114 Vedi art. 89.

115 Vedi art. 97, comma primo.

96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale [116] [117].

116 Comma così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

117 Vedi artt. 134 e 135, comma sesto. Vedi anche art. 12, 13 e 14 L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1 e L. 25 gennaio 1962, n. 20, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [118], in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [119].

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [120].

118 Vedi art. 95, comma terzo.

119 Vedi art. 28.

120 Vedi art. 51, comma primo.

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero [121].

121 Vedi art. 49.

Sezione III - Gli organi ausiliari.

99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro [122] è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa [123] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

122 Tale organo è stato costituito con L. 5 gennaio 1957, n. 33.

123 Vedi art. 71, comma primo.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [124].

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato [125]. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [126].

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

124 Vedi art. 103, comma primo.

125 Vedi anche art. 103, comma secondo.

126 Vedi art. 81, comma primo. Vedi anche artt. 27 e 95 Reg. Senato ed artt. 31 e 43 Reg. Camera. Vedi anche L. 21 marzo 1958, n. 259.

TITOLO IV

La Magistratura

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.

101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [127].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [128]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [129].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

127 Vedi artt. 106, 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

128 Vedi art. 25, comma primo.

129 Vedi VI disp. trans. fin.

103. Il Consiglio di Stato [130] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [131].

La Corte dei conti [132] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [133].

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [134].

130 Vedi anche art. 100, comma primo.

131 Vedi art. 24, comma primo; 111, comma terzo; 113; 125, comma secondo.

132 Vedi anche art. 100, comma secondo.

133 Vedi anche art. 111, comma terzo.

134 Vedi l'art. 111, comma secondo e VI disp. trans. fin., comma secondo.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [135] è presieduto dal Presidente della Repubblica [136].

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [137] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

135 Vedi gli artt. 105, 106, comma terzo, 107, comma primo.

136 Vedi l'art. 87, comma decimo.

137 Vedi l'art. 55, secondo comma.

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [138].

138 Vedi gli artt. 106 e 107.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [139] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori [140].

139 Vedi l'art. 108 e VII disp. trans. fin., comma primo.

140 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 5 agosto 1998, n. 303.

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario [141] e su ogni magistratura sono stabilite con legge [142].

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [143], del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [144].

141 Vedi VII disp. trans. fin., comma primo.

142 Vedi, anche, L. 24 maggio 1951, n. 392, relativa alla «Distinzione dei magistrati secondo le funzioni».

143 Vedi l'art. 100, comma terzo.

144 Vedi l'art. 102, commi secondo e terzo.

109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [145].

145 Vedi, anche, art. 220 c.p.p.

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia [146].

146 Vedi, anche, art. 107, comma secondo.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione.

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge [147].

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata [148].

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo [149].

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore [150].

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita [151].

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [152].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [153], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [154]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra [155].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [156].

147 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

148 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

149 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

150 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

151 Comma aggiunto dall'art 1, L.Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300).

152 Vedi gli artt. 13, comma secondo; 14, comma secondo; 15, comma secondo; 21, comma terzo.

153 Vedi l'art. 13.

154 Vedi l'art. 137, comma terzo.

155 Vedi l'art. 103, comma terzo e VI disp. trans. fin., comma secondo.

156 Vedi l'art. 131, commi primo e secondo. Vedi anche il D.L. 7 gennaio 2000, n. 2.

112. Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [157].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

157 Vedi gli artt. 24, comma primo; 103, commi primo e secondo; 125, comma secondo.

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [158] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione [159].

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento [160].

158 Vedi gli artt. 131 e 132.

159 Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

160 Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] [161].

161 Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116. Il Friuli Venezia Giulia (162), la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale [163].

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata [164].

162 Vedi anche X disp. trans. fin.

163 Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»

164 Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (165).

165 Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà [166].

166 Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti [167].

167 Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [168], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione [169].

168 Vedi art. 16, comma primo.

169 Articolo così sostituito dall'art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [170] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [171] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [172].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [173], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [174].

170 Vedi art. 117.

171 Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

172 Comma così modificato dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

173 Vedi art. 118, comma secondo.

174 Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [175] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi [176].

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta [177].

175 Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

176 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

177 Articolo così sostituito dall'art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione [178].

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi [179].

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali [180].

178 Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

179 Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

180 Comma aggiunto dall'art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] [181].

181 Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] [182].

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

182 Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio [183].

183 Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale [184] dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge [185].

184 Vedi artt. 134 e 136.

185 Articolo così sostituito dall'art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] [186].

186 Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] [187].

187 Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

130. [Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] [188].

188 Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta [189];
Lombardia;
Trentino-Alto Adige [190];
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia [191];
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise [192];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [193];
Sardegna [194].

189 Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

190 Vedi art. 116.

191 Vedi art. 116 e X disp. trans. fin.

192 Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall'art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. trans. fin.

193 Vedi art. 116.

194 Vedi art. 116.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [195].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra [196].

195 Vedi anche XI disp. trans. fin.

196 Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

TITOLO VI

Garanzie costituzionali

Sezione I - La Corte costituzionale .

134. La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [197], dello Stato e delle Regioni [198];

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [199] [200].

197 Vedi artt. 76 e 77.

198 Vedi art. 127.

199 Vedi artt. 90 e 96.

200 Alinea così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [201] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [202].

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari [203].

201 Vedi art. 55, comma secondo. Vedi anche il Reg. parlamentare per i procedimenti d'accusa.

202 Vedi anche art. 84, comma secondo.

203 Articolo così sostituito dall'art. 1, L. Cost. 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali.

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali [204] sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [205]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [206] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera [207] o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [208] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti [209].

204 Vedi artt. 116; 132, comma primo; 137, comma primo, XI disp. trans. fin.

205 Vedi art. 72, comma quarto. Vedi anche artt. 91, 91-bis, 91-ter e 91-quater Reg. Senato ed il Capo XI bis Reg. Camera.

206 Vedi art. 87, comma sesto.

207 Vedi art. 91-quinquies Reg. Senato.

208 Vedi artt. 73, comma primo; 87, comma quinto.

209 Vedi art. 91-quater Reg. Senato ed art. 107-quater Reg. Camera.

139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali.

I. - Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. - Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. - Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. - Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. - La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. - Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII. - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione [210].

210 Comma abrogato dell'art. 7, L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2.

VIII. - Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. - La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. - Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6 [211].

211 Vedi ora L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

XI. - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione (212) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

212 L'art. unico L.Cost. 18 marzo 1958, n. 1 ha così disposto: «Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».

XII. - È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista [213].

In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista [214].

213 Vedi fra i provvedimenti, la L. 20 giugno 1952, n. 645 recante norme per l'attuazione della XI disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

214 A seguito di tale norma fu emanata la L. 23 dicembre 1947, n. 1453 (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1947, n. 301) che recava norme per la limitazione temporanea (per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa) del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

XIII. - [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive] [215].

[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale] [216].

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

215 Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252).

216 Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L.Cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252).

XIV. - I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge [217]. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

217 Vedi, anche, il D.L. 19 novembre 2004, n. 277.

XV. - Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. - Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. - L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. - La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

**LA LEGGE
PROFESSIONALE**

LEGGE 3-02-1963, N. 69
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Titolo I
Dell'ordine dei giornalisti
Capo I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1 - (Ordine dei giornalisti)

E' istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 2 - (Diritti e doveri)

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3 - (Composizione dei Consigli regionali o interregionali)

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4 - (Elezione dei Consigli dell'Ordine)

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. [1]

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

I Comma sostituito dall'art. 2, comma c. 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 5 - (Votazioni)

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

Art. 6 - (Scrutinio e proclamazione degli eletti)

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al ministero di grazia e giustizia. l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7 - (Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni)

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 8 - (Reclamo contro le operazioni elettorali)

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9 - (Cariche del Consiglio)

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

Art. 10 - (Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11 - (Attribuzioni del Consiglio)

1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- g) dispone la convocazione dell'assemblea;
- h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
- i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Art. 12 - (Collegio dei revisori dei conti)

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13 - (Assemblea per l'approvazione dei conti)

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14 - (Assemblea straordinaria)

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15 - (Norme comuni per le assemblee)

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.

Capo II **DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE**

Art. 16 - (Consiglio nazionale: composizione)

E' istituito, con sede presso il ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 17 - (Durata in carica del Consiglio nazionale - Sostituzioni)

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

Art. 18 - (Incompatibilità)

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Art. 19 - (Cariche)

Il Consiglio naz. dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Art. 20 - (Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

- b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
- d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
- f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
- g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

Art. 21 - (Attribuzioni al Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22 - (Attribuzioni del presidente)

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23 - (Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo)

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio naz. dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24 - (Attribuzioni del ministro per la grazia e giustizia)

Il ministro per la giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 25 - (Ineleggibilità)

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Titolo II
Dell'albo professionale
Capo I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26 - (Albo: istituzione)

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Art. 27 - (Albo: contenuto)

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

Art. 28 - (Elenchi speciali)

All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 29 - (Iscrizione nell'elenco dei professionisti)

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

Art. 30 - (Rigetto della domanda)

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 31 - (Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti)

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'art. 34;
- 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

Art. 32 - (Prova di idoneità professionale)

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia [1].

1 Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge, il Governo provvederà con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 33 - (Registro dei praticanti)

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai nn. 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

Art. 34 - (Pratica giornalistica)

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno

4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

Art. 35 - (Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti)

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai nn. 1), 2), e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

Art. 36 - (Giornalisti stranieri)

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (1).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

1 Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 giugno 1969, n. 308

Capo II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 37 - (Trasferimenti)

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

Art. 38 - (Cancellazione dall'albo)

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.

Art. 39 - (Condanna penale)

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.

Art. 40 - (Cessazione dell'attività professionale)

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda.

Art. 41 - (Inattività)

E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

Art. 42 - (Reiscrizione)

Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 43 - (Notificazione delle deliberazioni del Consiglio)

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30.

Art. 44 - (Comunicazioni)

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali, o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al ministero di grazia e giust., alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

Capo III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Art. 45 - (Esercizio della professione) [1]

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (6).

1 La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Art. 46 - (Direzione dei giornali)

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 [2].

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiarò la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti».

Art. 47 - (Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo)

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge [3].

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

3 La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti».

Titolo III Della disciplina degli iscritti

Art. 48 - (Procedimento disciplinare)

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o, anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

Art. 49 - (Competenza)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 50 - (Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine)

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51 - (Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

Art. 52 - (Avvertimento)

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53 - (Censura)

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54 - (Sospensione)

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Art. 55 - (Radiazione)

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56 - (Procedimento)

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Art. 57 - (Provvedimenti disciplinari: notificazione)

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 58 - (Prescrizione)

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 59 - (Reiscrizione dei radiati)

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

Titolo IV

Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

Art. 60 - (Ricorso al Consiglio nazionale)

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

Art. 61 - (Procedimenti disciplinari)

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

Art. 62 - (Deliberazioni del Consiglio nazionale)

Le deliberazioni del Consiglio naz. dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Art. 63 - (Azione giudiziaria)

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta.

Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati (9).

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

1 Comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159).

Art. 64 - (Procedimento)

Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Le sentenze sono notificate a cura della Cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

Art. 65 - (Ricorso per Cassazione)

Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 66 - (Costituzione dei primi Consigli)

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

Art. 67 - (Commissione unica - Devoluzione)

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto. La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73 (10).

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

1 L'ultimo periodo del secondo capoverso è stato aggiunto dall'art. 1, L. 20 ottobre 1964, n. 1039.

Art. 68 - (Ricorsi)

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

Art. 69 - (Termini di decadenza)

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

Art. 70 - (Azione giudiziaria)

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio naz. dell'Ordine dei giornalisti, emesse a' sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

Art. 71 - (Anzianità)

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

Art. 72 - (Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale)

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 73 - (Norme regolamentari)

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

Art. 74 - (Abrogazione)

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 75 - (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963 N. 69,
SULL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI GIORNALISTA**

D.P.R. 04-02-1965, N. 115
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963 N. 69,
SULL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI GIORNALISTA

Titolo I
ORDINE DEI GIORNALISTI
Capo I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 1 - Circoscrizioni territoriali [1]

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:

- 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
- 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
- 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
- 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
- 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
- 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
- 7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
- 8) Emilia-Romagna; sede del Consiglio: Bologna;
- 9) Marche; sede del Consiglio: Ancona;
- 10) Toscana; sede del Consiglio: Firenze;
- 11) Umbria; sede del Consiglio: Perugia;
- 12) Abruzzo; sede del Consiglio: L'Aquila;
- 13) Lazio; sede del Consiglio: Roma;
- 14) Campania; sede del Consiglio: Napoli;
- 15) Calabria; sede del Consiglio: Catanzaro;
- 16) Puglia; sede del Consiglio: Bari;
- 17) Basilicata; sede del Consiglio: Potenza;
- 18) Sicilia; sede del Consiglio: Palermo;
- 19) Sardegna; sede del Consiglio: Cagliari.
- 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.

1 Articolo modificato dal D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300, dal D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766, dal D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747, dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937, sostituito dall'art. 2, D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531, dall'art. 2, D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 e, successivamente, dall'art. 1, comma c. 1, D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85.

Art. 2 - Modifica delle circoscrizioni territoriali

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

Art. 3 - Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali

Il Ministro per la grazia e giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla prima

formazione dell'albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal commissario.

Art. 4 - Fusione di ordini

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti o di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

Art. 5 - Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali - Durata

L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per l'eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione [1].

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 11, lettera h) e 20, lettera f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

1 Comma modificato dall'art. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 6 - Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede [1]

Per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal Presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal Presidente del Consiglio interessato.

1 Articolo modificato dall'art. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 7 - Elettorato passivo

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

Art. 8 - Schede di votazione

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

Art. 9 - Seggio elettorale

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

Art. 10 - Identificazione dell'elettore

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. Gli iscritti negli elenchi dell'albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli articoli 11, lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante avvenuto pagamento.

Art. 11 - Votazione

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata, in modo tale da assicurare la segretezza del voto; quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala [1].

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio [2].

1 Comma modificato dall'art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

2 Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 12 - Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

Art. 13 - Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 14 - Elezione del Collegio dei revisori dei conti

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 15 - Comunicazione dell'esito delle elezioni

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

Capo II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16 - Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo alla data d'invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione.

L'elezione avviene secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 17 - Reclamo contro le operazioni elettorali

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli articoli 8 e 16 della legge, sono regolati dagli articoli 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 18 - Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo preposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

Art. 19 - Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa l'elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al commissario straordinario, il

quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiarerà nulla anche la elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti e alla rinnovazione della elezione a norma dell'articolo precedente.

Art. 20 - Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'articolo 16 della legge contro la elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 20-bis - Attribuzioni del Consiglio nazionale [1]

Il Consiglio nazionale, in relazione all'attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

a) riunisce i presidenti e i vice presidenti dei consigli regionali ed interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;

b) collabora, direttamente o di concerto con i consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini dell'organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali o interregionali.

I Articolo inserito dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 20-ter - Commissioni del Consiglio nazionale [1]

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:

a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;

b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;

c) commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;

d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili.

I Articolo inserito dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Capo III **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 21 - Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti

Il termine triennale previsto dagli articoli 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

Art. 22 - Riunione del Consiglio regionale o interregionale per la elezione delle cariche

Entro otto giorni della proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dall'art. 19 del presente regolamento, il commissario straordinario, convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge.

La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta [1] .

Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art 23 della legge.

I Comma inserito dall'art. 5, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 23 - Dichiarazione delle cause di ineleggibilità

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Art. 24 - Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche

Per la elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 25 - Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge sono designati due professionisti ed un pubblicista, iscritti negli elenchi di tre distinti ordini regionali o interregionali.

Il collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo [1] .

I Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 26 - Verbale delle sedute

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e del segretario.

Art. 27 - Quote annuali - Contributi

Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni.

Art. 28 - Quote annuali - Riduzione [1]

Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20 lettera f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

I Articolo modificato dall'art. 1, comma c. 1, D.P.R. 21 novembre 2002, n. 280.

Art. 29 - Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali previste dagli articoli 11, lettera h), e 20, lettera f) della legge, debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento dell'iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lettera f) della legge, i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

Titolo II DELL'ALBO PROFESSIONALE

Art. 30 - Albo - Revisione - Comunicazione

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione.

Il Consiglio provvede al deposito dell'albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell'albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei Tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'albo.

Art. 31 - Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella allegato A

al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lettera a) della legge.

Art. 32 - Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, numero 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa [1].

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza [2].

1 Comma sostituito dall'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

2 Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 33 - Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

Art. 34 - Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Documentazione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.

I collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 [1] .

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

1 Comma aggiunto dall'art. 1 dell'allegato al D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649.

Art. 35 - Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data di iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

Art. 36 - Iscrizione nel registro dei praticanti

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

Art. 37 - Esame di cultura generale

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte ed orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica.

Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;
- e) il sindacalismo ieri ed oggi;
- f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
- g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
- h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, ecc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
- i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi [1] .

Art. 38 - Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi la nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Art. 39 - Ammissione all'esame di cultura generale

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti; alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma.

Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36 la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.

Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

Art. 40 - Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

Per lo svolgimento dell'esame di cultura generale si assegnano le disposizioni degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale e interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento dell'esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti dandogliene immediata comunicazione.

Art. 41 - Pratica - Decorrenza e durata

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.

Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante.

La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.

La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso una effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge [1] . Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista [1] .

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale [1] .

Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana [1] .

1 Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 42 - Divieto di iscrizione in più registri - Trasferimenti - Comunicazioni

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli articoli 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a quest'ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 43 - Dichiarazione di compiuta pratica

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge [1].

1 Comma modificato dall'art. 10, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

44. Prova di idoneità professionale.

1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste:

a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi [2];

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.

Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi [3].

2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

a) elementi di storia del giornalismo;

b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore;

e) etica professionale;

f) i media del sistema economico italiano.

3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono esser comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti [4].

2 Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

3 Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

4 Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

44-bis. Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 [1].

Art. 45 - Sessioni e commissioni [1]

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.
2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitano la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.
3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.
4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1° febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.
5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai consiglieri nazionali.
6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.
7. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.
8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.
9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.
10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.
11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.
12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o interregionali.
13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.

44. Prova di idoneità professionale.

1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste:

a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi [2];

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.

Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi [3].

2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

a) elementi di storia del giornalismo;

b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore;

e) etica professionale;

f) i media del sistema economico italiano.

3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono esser comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti [4].

2 Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

3 Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

4 Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

44-bis. Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio

nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 [1].

I Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

Art. 50 - Valutazione dei lavori [1]

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova, é pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

I Articolo sostituito dall'art. 5, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384.

Art. 51 - Ammissione alla prova orale [1]

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.

2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.

I Articolo sostituito dall'art. 6, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384.

Art. 52 - Svolgimento della prova orale. Giudizio finale [1]

1. La prova orale è pubblica.
2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.
3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.
4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.
5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.

I Articolo sostituito dall'art. 7, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384.

Art. 53 - Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e del segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

Art. 54 - Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE [1]

1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.

I Articolo sostituito dall'art. 8, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384.

Art. 55 - Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Coloro che intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31, primo comma, della legge, dal certificato

rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta [1] .

Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale [2] .

La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

1 Comma inserito dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

2 Comma modificato dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 56 - Modalità per il trasferimento di iscrizione

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'art. 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.

Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

Art. 57 - Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per la iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reinscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 58 - Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali

La domanda per la iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina, a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell'albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

Titolo III DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 59 - Ricorso al Consiglio nazionale

Le impugnazioni previste dagli articoli 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato [1].

¹ Comma aggiunto dall'art. 14, comma c. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 60 - Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dalla ricevuta del versamento della somma di L. 800 stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

Art. 61 - Presentazione notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista, o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art. 62 - Trattazione del ricorso [1]

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale

istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune.

I Articolo modificato dall'art. 15, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 63 - Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 64 - Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio Nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impuginate davanti all'autorità giudiziaria [1] .

I Comma aggiunto dall'art. 14, comma c. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212.

Art. 65 - Ricorso in materia disciplinare

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 51, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine, il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.

Si osservano le disposizioni degli articoli 59, 60,61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 66 - Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67 - Prima elezione dei Consigli Adempimenti della Commissione unica

La Commissione unica, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione, da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;

b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:

a) predispose le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per la elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;

b) trasmette a ciascun presidente di Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine, gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai commi precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

Art. 68 - Convocazione delle assemblee elettorali Trasmissione delle schede

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge.

L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che

provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

Art. 69 - Nomina del presidente dell'assemblea

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.

La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

Art. 70 - Adempimenti del presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge, altresì, gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Art. 71 - Norme regolatrici delle prime elezioni

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 72 - Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali

Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti, al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio, ai fini della costituzione e della elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma, della legge.

La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'albo, negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

Art. 73 - Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è della immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività

patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

Art. 74 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alle segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

Art. 75 - Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali

Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, ed all'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 della legge; esse conservano la precedente anzianità.

**REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI
RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
DEI GIORNALISTI**

DECRETO 18-07-2003
(G.U. 26-07-2003, N. 172, SERIE GENERALE)

**REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli I, II e IV della legge 3.2.1963 n.69 sull'ordinamento della professione giornalistica e ai Titoli I, II e III del regolamento per l'esecuzione alla legge stessa approvato con D.P.R. 4.2.1965 n.115 e successive modifiche (D.P.R. 3.5.1972 n.212 e D.P.R. 21.9.1993 n.384), la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti è disciplinata dal presente regolamento previsto dall'art. 20 lett. e) della legge 3.2.1963 n.69.

TITOLO II

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Capo I

Insediamiento del Consiglio Nazionale, elezione delle cariche e loro funzioni

Art. 2

I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale che ha luogo nella riunione per la elezione delle cariche di cui all'art.24 del regolamento di esecuzione.

Art. 3

Nella riunione per la elezione delle cariche del Consiglio nazionale sotto la presidenza provvisoria di cui all'art.24 del regolamento di esecuzione, chi intende candidarsi alla presidenza può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vice presidente, di segretario, di tesoriere e degli altri componenti il Comitato esecutivo.

Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le altre cariche dell'Esecutivo può notificarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

L'elezione del presidente e del vice presidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. E' eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. Se nessun

consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene più voti.

L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente e a scrutinio segreto. E' eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene più voti.

Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto.

Art. 4

Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente ed a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da coprire. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Art. 5

Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Le votazioni per il vice presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Le votazioni per gli altri componenti l'Esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

Le votazioni per le commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

Art. 6

Lo spoglio delle schede per le elezioni delle cariche è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da due consiglieri scrutatori designati dal presidente.

Art. 7

Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i Revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art.25 del Regolamento di esecuzione, e con gli stessi criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8

Nelle elezioni delle cariche di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'albo e in caso di ulteriore pari anzianità il più anziano per età.

In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'albo.

Art. 9

Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione e così pure avviene per le altre cariche interne.

Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 10

Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva in genere il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 11

Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.

Capo II

Commissioni permanenti del Consiglio nazionale

Art. 13

Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20 ter del regolamento di esecuzione sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e nel quadro degli affari ad esse assegnati hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, determinati pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.

Trattano gli argomenti loro trasmessi dalla Segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.

Art.14

Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.

Per la commissione ricorsi, la commissione giuridica e la commissione culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.

I consiglieri che intendono candidarsi per le commissioni possono notificarlo al presidente che ne informa il Consiglio.

Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Per le votazioni si applica l'art.5 del presente Regolamento.

Art. 15

Il Consiglio nazionale può deliberare la nomina di Commissioni speciali o di inchiesta che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali e operano ai sensi dell'art.22 del presente regolamento.

Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro che devono essere composti per almeno due terzi da consiglieri nazionali e per non più di un terzo da esperti esterni.

Analogha facoltà è data al Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 21 della legge istitutiva.

Art. 16

Nessun consigliere può far parte di più di una delle Commissioni permanenti previste dall'art.20 ter del regolamento di esecuzione.

Art. 17

Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vice presidente e del segretario. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica la norma di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto ove non componenti ad altro titolo; essi comunque hanno diritto di parola.

Art. 18

Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Art. 19

Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché al direttore per gli adempimenti di competenza.

I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.

Art. 20

Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni richieste dal Consiglio nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamato a riferire. Tale termine può essere ridotto alla metà in caso di urgenza.

Art. 21

Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.

Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

Art. 22

Le Commissioni, di concerto con il Comitato Esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto al voto.

Capo III

Consulta dei Presidenti e dei vice Presidenti dei Consigli regionali o interregionali

Art. 23

Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.

Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.

La Consulta può essere convocata dal Presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

Capo IV

Procedura e disciplina delle sedute. Della discussione e della votazione

Art. 24

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con notificazione a mezzo raccomandata o previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni e la convocazione deve avvenire telegraficamente o per fax o per posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione.

Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

Art. 25

La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, depositato presso la segreteria almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.

Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire e farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.

Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato.

Art. 26

Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito Internet dell'Ordine.

Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia richiesto da un consigliere. Se il Consiglio nazionale non è in numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di un'ora. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di un'ora oppure la toglie. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta.

L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione e comunque non più di una volta nella stessa seduta e solo dopo aver esaurito l'argomento in discussione. Sulla proposta il Consiglio nazionale decide per alzata di mano. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.

Art. 27

Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal presidente. Se in qualsiasi modo tiene un atteggiamento ed un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal presidente, questi invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione.

Art. 28

Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nuovi argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno ove proposti da almeno dieci consiglieri.

Art. 29

Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.

I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

Art. 30

Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.

Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e a uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.

Art. 31

Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.

Il presidente decide se concedere la parola dopo l'indicazione del consigliere in merito al fatto personale.

Art. 32

Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non possono proporsi emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.

Art. 33

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Art. 34

I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.

Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.

Nelle votazioni a scrutinio segreto mediante schede lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.

Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio Nazionale che avrà all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato Esecutivo che comportino rapporti retribuiti di collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

Le decisioni del Consiglio nazionale devono tutte essere rese pubbliche per estratto, contenente ogni elemento utile, con l'inserimento sul sito Internet e la pubblicazione sul giornale dell'Ordine.

Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

Art. 35

Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire su un singolo argomento per non più di dieci minuti.

Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 36

Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le

astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri risultati presenti al momento dell'appello nominale e che non partecipano al voto sono considerati astenuti.

I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo e le variazioni di bilancio devono essere approvati con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 37

Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 38

Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

TITOLO III

DELLA TRATTAZIONE DEI RICORSI

Art. 39

Le impugnazioni di cui all'art. 59 del regolamento di esecuzione devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato presso il Consiglio regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e, per i disciplinari, deve recare la prova dell'avvenuta notificazione agli eventuali controinteressati. A margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all'art. 61, 3°, 4° e 5° comma del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963.

La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ultimo caso la data di spedizione vale come data di presentazione. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi innanzi al Consiglio regionale o interregionale mediante deposito di memorie e documenti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 61 del regolamento di esecuzione.

Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Non appena pervenuto al servizio protocollo, il ricorso è trasmesso all'ufficio ricorsi e messo a disposizione della presidenza della commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. L'ufficio ricorsi pone tempestivamente a disposizione del consigliere istruttore tutti gli atti e documenti

relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

Il consigliere istruttore numera progressivamente tutti gli atti prodotti e quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Art. 40

Nei casi di provvedimenti disciplinari e di cancellazioni, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare. Se presentata al Consiglio regionale, l'istanza di sospensione, unitamente a copia del ricorso e della delibera impugnata, va immediatamente trasmessa al Consiglio nazionale, senza attendere lo scadere dei 30 giorni di deposito previsto dall'art.61 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n.69. Il ricorrente può anche presentare l'istanza, unitamente a copia del ricorso e della deliberazione impugnata, direttamente al Consiglio nazionale.

La Commissione ricorsi iscrive l'istanza di sospensione cautelare all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruzione sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta.

Nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato, è legittimato a ricorrere al Consiglio nazionale anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare. In caso di esito diverso, l'esponente può solo produrre memorie. L'esponente, al quale deve essere notificata la decisione, ha diritto di acquisire copia del fascicolo a norma e nei limiti della legge 241/1990.

Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale o interregionale abbia provveduto a deliberare, o ad emettere un provvedimento istruttorio.

Art. 41

Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Art. 42

Il relatore redige una relazione sul ricorso che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il consigliere istruttore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile. Il Consiglio nazionale decide se annullare la delibera o rinviare gli atti al Consiglio regionale o interregionale interessato perché apra un nuovo procedimento, oppure se rinviarli alla Commissione istruttoria perché si pronunci sul merito. Nell'assenza non motivata e comunque quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino per due volte all'audizione, la commissione ricorsi può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione di testi iscritti all'albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.

Le conclusioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dai membri della Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, con l'indicazione della data di trasmissione. Salvo che per i ricorsi per il riconoscimento del praticantato, che sono discussi e decisi in tempo utile per le sessioni d'esame, e

per i disciplinari a rischio di prescrizione, tutti gli altri ricorsi sono posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale secondo le seguenti priorità: 1) allarme sociale del fatto contestato; 2) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria; 3) data di impugnazione della delibera. Le stesse priorità valgono per l'iscrizione a ruolo e l'assegnazione ai relatori della commissione ricorsi.

Art. 43

La Segreteria del Consiglio nazionale, qualora le parti, nelle loro deduzioni previste dall'art.61 del Regolamento di esecuzione, abbiano chiesto di essere sentite ai sensi dell'art.63, secondo comma, di detto Regolamento, invita le parti stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione, a presentarsi alla seduta stessa. A tal fine nella lettera debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta del Consiglio nazionale.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Il ricorrente o il suo legale rappresentante può essere interrogato soltanto dal presidente della commissione istruttoria o dal relatore.

I consiglieri nazionali che intendono porre domande al ricorrente possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale.

Art. 44

La segreteria del Consiglio nazionale trasmette a tutti i componenti del Consiglio medesimo, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta della commissione, se già disponibile. L'invio può avvenire a mezzo raccomandata o, previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica con procedura di avvenuta ricezione.

Se si tratta di istanza presentata in base all'art. 71 (terzo comma) della legge 3 febbraio 1963 n. 69, viene trasmessa copia dell'istanza medesima.

Gli atti relativi al ricorso e le relazioni della Commissione ricorsi sono posti, almeno 5 giorni prima della discussione, a disposizione dei componenti il Consiglio nazionale che hanno facoltà di consultarli presso la segreteria del Consiglio stesso.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale. Il funzionario dell'Ufficio ricorsi provvederà, in questo caso, a trascrivere il nome del consigliere con l'indicazione degli atti di cui è stata tratta copia. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti davanti al Consiglio stesso e di quelli pendenti dinanzi alla Magistratura. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato, e proposta della commissione istruttoria, se già deliberata.

Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi utili e disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.

Art. 45

La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore (o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione istruttoria) della relazione e delle conclusioni della Commissione stessa.

La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.

Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

Art. 46

Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso e' adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.

Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui al terzo comma dell'art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del pubblico ministero o dell'esponente, può riformare il provvedimento del Consiglio regionale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori - ed erogare una delle sanzioni di cui all'art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del giornalista, il Consiglio nazionale può erogare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso e' proposto solo dall'interessato vale il divieto della reformatio in peius delle sanzioni di primo grado [1].

¹ Così modificato dal decreto dirigenziale del 23 febbraio 2009

Art. 47

La decisione del ricorso è redatta, a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione, dal servizio ricorsi con l'assistenza del consigliere istruttore e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati in giudizio.

In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione. La decisione del Consiglio nazionale vale altresì come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale o interregionale.

Art. 48

Per i ricorsi in materia disciplinare di cui all'art. 65 del Regolamento di esecuzione e per i reclami in materia elettorale di cui all'art.66 dello stesso Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente titolo.

TITOLO IV

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 49

Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento interno le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso.

Art. 50

Il Consiglio nazionale determina, con proprio regolamento, da approvarsi dal Ministero della Giustizia, le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio stesso nonché della Consulta dei presidenti e vicepresidenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 20 bis del regolamento di esecuzione.

Il Consiglio nazionale provvede:

- a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali e interregionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie che si ritengano necessari;
- b) ad esercitare la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli regionali e interregionali, sull'esercizio d'ufficio delle funzioni di iniziative disciplinari di cui all'art. 48 della legge e sul rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuole di giornalismo, chiedendo a tal fine gli atti e le notizie che ritiene opportuni;
- c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
- d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione attraverso la raccolta sistematica della giurisprudenza professionale in materia deontologica e la segnalazione ai Consigli regionali o interregionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;
- e) a determinare periodicamente, in attuazione dell'art.20 lettera b) del Regolamento di esecuzione della legge professionale, il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato presso le strutture di formazione al giornalismo promosse dalle Università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni.

Art. 51

Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva fissa, con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti il Comitato esecutivo, ai componenti il Consiglio nazionale, ai componenti le Commissioni e i Gruppi di lavoro e ai commissari d'esame.

Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti al momento della verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato tale assenza presso il Segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

Art. 52

Il Consiglio nazionale fissa la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione, nonché, con deliberazione da adottarsi nel mese di ottobre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva.

**ETICA E
DEONTOLOGIA**

**LA CARTA DEI DOVERI
DEL GIORNALISTA
Roma 8 luglio 1993**

PREMESSA

Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

"E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori"

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti italiani sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI

Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.

La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra.

Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.

Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.

Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica. Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d'innocenza.

Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti. Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.

Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.

Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale.

Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiali.

Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

DOVERI

Responsabilità del giornalista

Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione.

E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) e dando la massima diffusione alla loro attività. Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri.

Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.

Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.). I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.

Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.

Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato.

Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare), ne informa il pubblico. In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

Presunzione d'innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.

Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo. In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo

giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.

Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagini di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile.

L'obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.

In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli.

I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico;

deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare inoltre l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.

Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, né può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine. Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale. Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

Minori e soggetti deboli

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;

c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori. Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;

b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;

c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

CARTA DI TREVISO PER UNA CULTURA DELL'INFANZIA

Documento CNOG/FNSI del 5 ottobre 1990 aggiornato con delibera del CNOG del 30.03.2006

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
- dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
 - che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";
 - che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
 - che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
 - che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
 - che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
 - che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti [3], nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la

pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

- 4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- 5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- 6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
- 7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- 8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- 9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 49/06).

VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

Documento CNOG/FNSI del 25 novembre 1995

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

- 1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste - in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
- 2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
- 3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.

5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre - il Comitato Nazionale di Garanzia a:

- a) diffondere la normativa esistente;
- b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
- c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
- d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;
- e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
- f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
- g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.

- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:

- a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
- b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;
- c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

Treviso, 25 novembre 1995

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI

Decreto Ministero Comunicazioni del 29 novembre 2002

PREMESSA

Le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi indicate come imprese televisive) considerano:

- a) che l'utenza televisiva è costituita – specie in alcune fasce orarie – anche da minori;
- b) che il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art.31) o la Convenzione dell'ONU del 1989 – divenuta legge dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;
- c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;

d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;

e) che, riconosciuti i diritti di ogni cittadino – utente e quelli di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art.3 della Convenzione ONU secondo cui “i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione”.

Tutto ciò premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere (art.17).

Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni).

I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori – fatte salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici nella medesima materia.

PRINCIPI GENERALI

Le Imprese televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nell'art.8, c.1, e nell'art.15, comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a:

- a) migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;
- b) aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi;
- c) collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti di settore;
- d) assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta qualità;
- e) sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei minori in queste condizioni;
- f) sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Impresa televisiva;
- g) diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.

PARTE PRIMA: LE NORME DI COMPORTAMENTO

1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

1.1. Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari.

1.2. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:

- a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;
- b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;
- c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;
- d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;
- e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.

2. LA TELEVISIONE PER TUTTI (7.00 - 22.30)

2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a:

- a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;
- b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;
- c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione. Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni.

2.3. Programmi di informazione

Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.

Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:

- a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
- b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.

Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.

Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli". Le Imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e minori". Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.

2.4. Film, fiction e spettacoli vari Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.

Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.

2.5. Trasmissioni di intrattenimento

Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni:

- a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;
- b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.

3. LA TELEVISIONE PER I MINORI (16.00 – 19.00)

3.1. Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.

3.2. In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di programmazione per minori.

3.3. Produzione di programmi Le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:

- a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
- b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;

c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;

d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.

Le Imprese televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori.

3.4. Programmi di informazione destinati ai minori Le Imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.

4. LA PUBBLICITÀ

4.1. Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le Imprese televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie di maggiore tutela - e a rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice.

In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni.

4.2. I livello : protezione generale

La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:

a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);

b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;

c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;

d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:

- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;

- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;

- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;

- sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.

4.3. II livello : protezione rafforzata

La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse

pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).

4.4. III livello : protezione specifica

La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.

In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:

- a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;
- b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;
- c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

PARTE SECONDA: LE NORME DI DIFFUSIONE E ATTUAZIONE

5. DIFFUSIONE DEL CODICE

5.1. Le Imprese televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente Codice, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza settimanale, su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti per trasmettere eventuali segnalazioni.

5.2. Le imprese televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione familiare congiunta. Fermo restando l'obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale.

5.3. Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere, infine, campagne di sensibilizzazione sul tema Tv e minori.

6. L'ATTUAZIONE E IL CONTROLLO

6.1. Il Comitato di applicazione

L'attuazione del presente Codice è affidata a un "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori". Tale Comitato è costituito da quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni – tra cui un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom e il Presidente della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare.

6.2. Competenze e poteri del Comitato

Il Comitato, d’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica, con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre:

- a) ingiungere all’emittente, qualora ne sussistano le condizioni, di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione;
- b) ingiungere all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i tempi e le modalità di attuazione.

Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili. 6.3.

Rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l’indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall’emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da tale ultima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 dell’art. 1 della stessa legge 249/97. (NOTA) Il Comitato provvede inoltre a formulare all’Autorità i pareri che questa ritiene di dovere acquisire nell’esercizio delle proprie funzioni.

(NOTA) Il combinato disposto dell’attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 - art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.

6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato

Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano:

- a) I requisiti minimi e i termini per l'ammissibilità delle segnalazioni di violazione del Codice da qualsiasi utente - cittadino o soggetto che abbia interesse;
- b) le modalità per l'archiviazione delle segnalazioni prive dei requisiti minimi o comunque manifestamente infondate;
- c) l'organizzazione interna del Comitato che può prevedere la designazione di relatori o l'istituzione di sezioni istruttorie ognuna delle quali rappresentative delle diverse componenti;
- d) le modalità di istruttoria ordinaria e i termini per la decisione del Comitato, dando notizia dell'esito all'interessato;
- e) le modalità di istruttoria d'urgenza, nei casi di maggiore gravità, ed i termini per la decisione del Comitato;
- f) le modalità per assicurare il contraddittorio all'emittente interessata e, qualora ritenuto opportuno, al segnalante nelle diverse fasi dell'istruttoria e del dibattimento;
- g) le modalità di collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con la stessa Autorità;
- h) le modalità di comunicazione delle delibere ai soggetti interessati;
- i) le modalità di pubblicazione periodica delle delibere del Comitato e della osservanza delle stesse da parte delle emittenti.

Il Comitato procede ad aggiornare od integrare il Regolamento nonché può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice medesimo.

Al Codice possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti.

6.5. Associazione

Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un'Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da parte di enti istituzionali.

*_*_*_*_*

La dichiarazione congiunta Fnsi-Fieg allegata al vigente Contratto collettivo di lavoro giornalistico afferma: "Ai fini di sviluppare un'informazione sui minori e sui soggetti deboli più funzionale alla crescita civile del nostro Paese, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e la Federazione Italiana Editori Giornali confermano che l'informazione deve riconoscere e rispettare i principi sanciti nella Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale a tutela dei minori"

La Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989 prevede:

" Art. 13 - 1. Ogni fanciullo ha il diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazione e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.

Art. 16 - Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore

e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.

Art. 17 - Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati devono:

a) incoraggiare i mass media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'art. 29;

b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali e internazionali;

c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;

d) incoraggiare i mass media a prestare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;

e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 13 e 18 ".

Il nuovo Codice di procedura penale (Dpr 22 settembre 1988, n. 447), all'art. 114, comma 6, prevede che "È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il Tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione ".

LA CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA
Decisione CNOG del 28 marzo 2007

- 1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.
- 2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.
- 3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
- 4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
- 5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
- 6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
- 7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell'informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.
- 8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.
- 9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n.69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

**DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE
DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA
COMUNICAZIONE POLITICA
Legge 22 febbraio 2000, n. 28**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni e, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Art. 2 Comunicazione politica radiotelevisiva.

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. é assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 3 Messaggi politici autogestiti.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'art. 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti di seguito denominati "messaggi" [1].
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa

settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. Omissis [2]

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'art. 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente [1].

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti [1].

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

1 Comma così modificato dall'articolo 2 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

2 Comma abrogato dall'articolo 2 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 4 Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'art. 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque

compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella Regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 [4].

6. Omissis [2].

7. Omissis [2].

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo [3].

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

1 Vedi D.M. 7 maggio 2004.

2 Comma abrogato dall'articolo 2 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

3 Comma così modificato dall'articolo 2 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

4 Per l'attuazione del presente comma, vedi il D.M. 29 marzo 2006.

Art. 5 Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi.

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. (Omissis). [1]

1 Modifica il comma 5 dell'art. 1 della l. 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 6 Imprese radiofoniche di partiti politici.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7 Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
 - a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
 - b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8 Sondaggi politici ed elettorali.

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime

indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9 Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10 Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (1):

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche [1];

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'art. 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'art. 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

¹ Lettera così modificato dall'articolo 2 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11 Obblighi di comunicazione.

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Art. 11 Bis (Ambito di applicazione) [1]

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 11 Ter (Definizioni) [1]

1. Ai fini del presente Capo si intende:

- a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
- b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
- c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

I Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 11 Quater (Tutela del pluralismo) [1].

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica. 2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato

dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.

I Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11 Quinquies (Vigilanza e poteri dell'Autorità) [1]

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

I Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 11 Sexies (Norme regolamentari e attuative dell'Autorità) [1]

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

I Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Articolo 11 Septies (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali) [1]

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

I Articolo inserito dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 12 Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13 Abrogazione di norme.

1. (Omissis). [1]

1 Abroga i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 e gli artt. 2, 5, 6 e 8 della l. 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 14 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

PROTOCOLLO SULLA TRASPARENZA PUBBLICITARIA

Protocollo d'intesa firmato il 14 aprile 1988 tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), e Associazione italiana agenzie di pubblicità a servizio completo (Assap), Associazione italiana studi di comunicazione (Aisscom), Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo (Assorel), Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi), Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria (Otep), Associazione italiana di tecnici pubblicitari (Tp).

Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.

Il cittadino è titolare del diritto ad una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è – ciascuno per la sua parte – delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.

Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l'emittente del messaggio.

Il lettore o lo spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente e liberamente espresse da altri.

Nel caso di messaggi pubblicitari, dovrà essere riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore l'identità dell'emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come impresa od ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purché chiaramente identificabile o riconoscibile.

Dovrà essere inoltre riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicità (editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l'identità di chi per conto del mezzo vende tempo e spazio (concessionaria), ma anche sempre l'identità del committente.

Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrà essere nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve un'informazione non solo l'identità di chi la emette o trasmette (agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto del quale l'informazione viene trasmessa.

In ogni caso la "firma" di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.

Le categorie firmatarie di questo accordo convengono quindi sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l'autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino e confondano le competenze di professioni diverse.

Al fine di una distinzione netta di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta autonomia di esse e delle professionalità specifiche, Assap, Ferpi, FNSI, Ordine dei giornalisti, Otep e T.P. concordano sulla necessità di assicurare una più diffusa conoscenza - sia da parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del pubblico - delle norme e dei codici di comportamento che regolano i settori del giornalismo, della pubblicità e delle relazioni pubbliche; sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e codici di comportamento sono comuni; sulle

constatazioni che la piena conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse categorie di operatori.

In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme ed i codici di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali della comunicazione, si conviene quanto segue:

a) Per l'attività professionale non si dovranno accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali.

b) Le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti e delle norme di autodisciplina. Ma il "tipo" di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta.

c) L'obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le categorie sottoscrittrici riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione della sua responsabilità "in proprio" dell'informazione) la verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazione che, dopo la loro diffusione, si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie.

d) Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali a discostarsi dalle norme di comportamento proprie di ciascuna. Assap, Ferpi, FNSI, Ordine dei giornalisti, Otep e T.P., per dare efficacia a questo accordo, stabiliscono di costituire un Comitato permanente, formato da un rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.

Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola associazione firmataria.

Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da esse trasmessi sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.

Il Comitato avrà soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti, delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato – secondo le norme ed i regolamenti in vigore – il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

LA CARTA INFORMAZIONE E SONDAGGI

Il diritto-dovere a una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie firmatarie del presente accordo.

Il diritto del cittadino a una corretta informazione si estende a pieno titolo alla divulgazione di dati e informazioni derivanti da sondaggi di opinione, rilevazione di atteggiamenti politici, ricerche di mercato e in generale a tutte le informazioni ottenute con la tecnica del campione statistico.

Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore), la responsabilità della correttezza delle informazioni relative a sondaggi è - ciascuno per la sua parte - del soggetto che esegue il sondaggio e del soggetto che lo divulga o diffonde in qualsiasi forma.

Dovere imprescindibile di entrambe le parti è di fornire in ogni caso all'utente/ascoltatore tutte le informazioni necessarie e indispensabili per valutare l'attendibilità dei dati, la loro completezza, la loro rilevanza e significatività rispetto ai temi trattati e alle conclusioni tratte. Dovranno altresì essere forniti tutti i riferimenti necessari a spiegare in modo corretto le eventuali discordanze tra risultati di sondaggi apparentemente simili.

A questo proposito, i firmatari del protocollo si impegnano a far sì che la pubblicazione dei dati di sondaggi venga sempre accompagnata dalle seguenti informazioni, peraltro sostanzialmente recepite dal Decreto legge sulla "par condicio":

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- e) domande rivolte;
- f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

È evidente che tali informazioni rappresentano il puro minimo indispensabile e che la loro omissione pone gravi problemi per l'etica professionale e per la stessa libertà di informazione democratica: presentare come "sondaggio" una serie di informazioni che non corrispondono alle regole per poter essere definite tali costituisce un concreto attentato alla buona fede del fruitore, in quanto esso fruitore può essere influenzato dall'autorevolezza connessa con il termine "sondaggi" ed attribuire alle informazioni diffuse una credibilità totalmente diversa che se tali informazioni fossero presentate come libere opinioni di questo o quel gruppo di cittadini o soggetti politici. Esistono altresì problematiche e argomenti complessi o delicati che per loro natura non possono essere adeguatamente "sondati" con qualsiasi tecnica, ma solo con il ricorso a tecniche complesse, sia in termini di tempi che di investimenti, che di competenze specifiche da parte del ricercatore. In questi casi, assai numerosi nella realtà, sarà necessario che il ricercatore esprima un giudizio obiettivo sulla adeguatezza della tecnica da impiegare e si astenga dal procedere a sondaggi che non diano sufficienti garanzie dal punto di vista metodologico.

In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme e i codici di comportamento vigenti, si conviene che gli organismi firmatari del presente protocollo si impegneranno a rispettare e far rispettare i principi sopra esposti.

Per dare concreta efficacia a questo accordo si stabilisce di costituire un Comitato Permanente, formato da non più di 5 componenti in rappresentanza di tutti gli organismi firmatari.

Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.

Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da essi trasmessi sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina della singole categorie.

Il Comitato avrà soltanto potere di iniziative nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato - secondo le norme e i regolamenti in vigore - il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

Milano, 7 Aprile 1995

CARTA DI ROMA

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta emigranti.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l'informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai principi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale 'del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati' contenuto nell'articolo 2 della Legge istitutiva dell'Ordine, i giornalisti italiani a: osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a: a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri; b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l'attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti; c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all'identità ed all'immagine che non consentano l'identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell'esposizione attraverso i media; d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l'informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

i. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell'Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell'informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva. ii. Il CNOG e la FNSI, d'intesa con l'UNHCR, promuovono l'istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l'evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

a) fornire analisi qualitative e quantitative dell'immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d'informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell'informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

iii. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l'istituzione di premi speciali dedicati all'informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell'Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

ALLEGATO: GLOSSARIO

- Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 'flussi migratori misti', composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati. - Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l'Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell'articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: 'temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese'. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale. - Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di 'rifugiato' ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 'sussidiaria'. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l'80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato. - Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un'altra persona ai fini dello sfruttamento. Per 'sfruttamento' s'intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo degli organi. - Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza. - Un migrante irregolare, comunemente definito come 'clandestino', è colui che a) ha fatto

ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d'ingresso (diventando un cosiddetto 'overstayer'); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

INFORMAZIONE E MALATTIA: "LA CARTA DI PERUGIA" **(Perugia 11 gennaio 1995)**

Il virus del corporativismo ha tempi di latenza infiniti. Non muore mai. I sintomi quotidianamente sono sotto gli occhi di tutti. Non è contagioso ma è pericoloso: tanto per i portatori sani quanto per gli altri. Siamo convinti che la "Carta di Perugia" se non avrà l'efficacia di un vaccino, potrà almeno limitarlo negli effetti più deleteri. La "Carta di Perugia" infatti, identificando un comune centro di interesse, non è stata scritta a vantaggio di questa o quella professione, ma a favore degli utenti del nostro lavoro, dandoci dei punti di riferimento per migliorare la qualità del nostro interagire. E' uno strumento che ciascuno di noi utilizzerà per garantire il rispetto dei diritti del cittadino malato e del cittadino che legge i giornali e guarda la televisione. Interagendo attiviamo processi di comunicazione: vogliamo farlo in maniera sempre più completa e corretta, salvaguardando la reciproca autonomia, ma con gli stessi obiettivi di fondo.

Articolo 1

Sono pregiudiziali in ogni processo di comunicazione la valutazione dell'interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino-paziente alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente ad un'informazione corretta e completa.

Articolo 2

L'informazione e la divulgazione devono contenere tutti gli elementi necessari a non creare false aspettative nei malati e negli utenti, e devono essere distinte in maniera evidente e inequivocabile da ogni possibile forma di pubblicità sanitaria.

Articolo 3

E' dovere del giornalista verificare le notizie in suo possesso ricorrendo a fonti attendibili e qualificate.

Articolo 4

E' dovere delle fonti fornire al giornalista tutti gli elementi necessari alla completezza dell'informazione, nel rispetto delle norme che regolano sia il segreto professionale che il diritto alla riservatezza del paziente

Articolo 5

Le notizie riguardanti le prestazioni erogate da singoli o da strutture devono essere complete ed esaurienti e comunque fornite da responsabili o da persone da essi delegate.

Articolo 6

Ogni struttura sanitaria deve dotarsi di strumenti idonei allo sviluppo di un corretto rapporto tra le parti che interagiscono e cioè cittadini, pazienti, sanitari e giornalisti.

Articolo 7

E' impegno comune la non diffusione di informazioni che possano provocare allarmismi, turbative ed ogni possibile distorsione della verità.

Articolo 8

Le notizie riguardanti le problematiche della sfera psicologica, affettiva e sessuale devono essere fornite e divulgate senza indurre in interpretazioni speculative o deformanti dei fatti.

Articolo 9

Il giornalista è tenuto al rispetto dei principi della Carta dei Doveri e a rettificare le notizie inesatte o non complete con tempestività e rilievo adeguato.

Articolo 10

Le fonti sono tenute alla immediata rettifica di ogni eventuale informazione non rispondente a criteri di correttezza e di completezza.

Articolo 11

E' comune intento ricercare nella prassi la più ampia integrazione possibile dei rispettivi codici deontologici professionali.

Articolo 12

E' comune intento la tutela dei soggetti deboli, in particolare minori, handicappati ed anziani.

Articolo 13

E' comune intento collaborare, nel rispetto totale della reciproca autonomia, per l'attuazione dei principi contenuti in questa Carta.

Perugia, 11 gennaio I 995

Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri dell'Umbria

Consiglio Regionale Ordine dei Giornalisti Dell'Umbria.

Ordine Regionale degli Psicologi Dell'Umbria.

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE NELLE
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE**

Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, d'ora in avanti indicate come parti

VISTI gli articoli 2, 3, 10, 11, 15, 21, 24, 25, 27, 101, 102 e 111 della Costituzione italiana e gli articoli 1, 7, 11, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", secondo il quale sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e culturali, nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona, in particolare della dignità della persona e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi statali e regionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 471, comma 1, del codice di procedura penale "l'udienza è pubblica a pena di nullità", e che l'art. 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nel consentire la ripresa e la diffusione dei dibattimenti processuali, ne esplicita ed accentua la naturale destinazione alla pubblica conoscenza;

VISTA la Raccomandazione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 luglio 2003 (R(2003)13) relativa all'informazione fornita dai media rispetto a procedimenti penali, la quale, nel ricordare i principi fondamentali in materia quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero, il diritto di rettifica o di replica, il diritto al giusto processo, la tutela della dignità della persona e della vita privata e familiare, elenca i principi ispiratori dell'attività giornalistica in rapporto ai procedimenti penali e invita gli Stati membri a promuovere, anche attraverso gli organi di autodisciplina, il rispetto da parte dei media dei citati principi; nonché il Protocollo n. 11 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

VISTA la Carta dei Doveri dei Giornalisti sottoscritta da CNOG e FNSI l'8 luglio 1993, la Carta di Treviso del 5 ottobre 1990, il Vademecum Carta di Treviso del 25 novembre 1995, la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli operatori del Servizio Pubblico Televisivo, il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori approvato il 29 gennaio 2002 e il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Rai;

VISTO l'"Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive" approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/08/CSP, il quale, nel declinare i principi e i criteri relativi alle trasmissioni che hanno ad oggetto la rappresentazione di vicende e fatti costituenti materia di procedimenti giudiziari in corso, invita i soggetti interessati a redigere un codice di autoregolamentazione al fine di individuare regole di autodisciplina idonee a dare concreta attuazione ai predetti principi e criteri;

CONSIDERATO che il principio costituzionale secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo titolare della sovranità, che può anche direttamente parteciparvi, esige che la collettività in cui il popolo consiste sia informata nel modo più ampio possibile dei fatti attinenti a vicende giudiziarie nonché dell'andamento delle medesime e dei modi in cui in relazione ad esse la giustizia sia in concreto amministrata in suo nome;

CONSIDERATO altresì che l'esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell'art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, concorrono a fornire alla pubblica opinione un'informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica;

RILEVATO che l'attività professionale dei giornalisti e in genere degli operatori dell'informazione, in quanto comporta la necessità di raccogliere e valutare fatti ed indizi, vagliarne l'attendibilità, organizzarli secondo logica e assumerli o rifiutarli come elementi di convincimento per l'espressione del proprio pensiero in forma assimilabile al giudizio, il quale ultimo però si svolge secondo puntuali regole procedurali e trova parametri valutativi prefissati in precise norme, che tuttavia sono suscettibili di interpretazione al pari dei fatti ai quali esse vanno applicate, lasciando dunque inevitabili margini di opinabilità che comportano una relazione solo presuntiva di corrispondenza tra il giudicato e la verità dei fatti stessi.

RILEVATO, ancora, che l'attività informativa in forma di cronaca e critica giudiziaria su fatti oggetto di accertamento giurisdizionale si svolge inevitabilmente in stretto parallelismo con questo, solo così potendo assicurare il raggiungimento dello scopo suo proprio, che è quello di rendere edotta la comunità mediante la formazione della pubblica opinione sugli eventi e sulle persone nei cui confronti, in suo nome, la giustizia è amministrata;

CONSIDERATO che tale andamento parallelo determina le condizioni di un circuito virtuoso potendo, in particolare, dare impulso ad iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti nella prospettiva dell'espansione degli spazi di garanzia degli indagati e degli imputati, della completezza delle indagini e della maturazione del libero convincimento dei giudici;

CONSIDERATO che l'essenziale funzione di informazione accompagna ma non sostituisce la funzione giurisdizionale, rispettando l'esigenza di evitare la celebrazione in sede impropria, in forma libera e a fini anticipatori i processi in corso;

CONSIDERATA la necessità costituzionale di preservare la libertà di manifestazione del pensiero degli operatori dell'informazione e dei mezzi di comunicazione di massa da ogni forma di pressione o censura, anche a garanzia del diritto dei consociati a ricevere informazioni complete, veritiere e pluralistiche;

CONSIDERATO altresì l'inderogabile dovere di rispettare, nell'esercizio di tale libertà, i diritti inviolabili alla dignità, alla onorabilità e alla riservatezza, specificamente tutelati dalla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost., delle persone, specie se soggetti deboli in ragione dell'età minore o per altre cause, a qualunque titolo aventi parte in vicende giudiziarie o che, pur a queste estranee, possano in qualsiasi modo con esse trovarsi in occasionale rapporto di connessione; dovere da valutare, quanto alla esigibilità del suo corretto adempimento, in connessione con l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

PRESO ATTO che la peculiarità del mezzo radiotelevisivo, destinato alla narrazione per immagini in movimento, implica la modalità espressiva della rappresentazione scenica - comune peraltro agli aspetti "liturgici" della celebrazione processuale - la quale, se non contenuta in ragionevoli limiti di proporzionalità, può trascendere in forme espressive suscettibili di alterare la reale figura dell'indagato o imputato e di altri soggetti processuali o estranei al processo;

CONDIVIDENDO l'esigenza segnalata nella delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 13/08/CSP di disciplinare le modalità di rappresentazione televisiva delle vicende giudiziarie in corso, attraverso una scelta di autoregolamentazione da parte dei soggetti titolari del diritto costituzionale di liberamente manifestare il pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, anche a garanzia della formazione di una libera e consapevole opinione pubblica quale fondamento del sistema democratico;

IN CONTINUITÀ con un'autonoma tradizione di autodisciplina, ispirata al comune intendimento di assicurare il massimo grado possibile di effettività ai valori costituzionali sopra richiamati che, a partire dalla Carta di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo l'acquisizione e l'attuazione dei criteri di un ponderato bilanciamento tra diritto-dovere dell'informazione, i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza della persona umana e i principi del giusto processo;

dopo ampio confronto in sede di "tavolo tecnico" istituito con la citata delibera AGCOM e ricevuta dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'attestazione che il testo elaborato risponde compiutamente ed in modo soddisfacente alle indicazioni da essa ivi formulate, che ne rimangono pertanto attuate

ADOTTANO

il presente **Codice di autoregolamentazione di seguito denominato "Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive"**.

Articolo 1

1. Le parti, ferma la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e compiutamente informati, e ferma altresì la tutela della libertà individuale di manifestazione del pensiero, che implica quella di ricercare, acquisire, ricevere, comunicare e diffondere informazioni e si esprime segnatamente nelle forme della cronaca, dell'opinione e della critica anche in riferimento all'organizzazione, al funzionamento e agli atti dei pubblici poteri incluso l'Ordine giurisdizionale, si impegnano ad adottare nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso le misure atte ad assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, e imparzialità, rapportati ai fatti e agli

atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui ha luogo la trasmissione, e a rispettare i diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla riservatezza costituzionalmente garantiti alle persone direttamente, indirettamente od occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle trasmissioni radiotelevisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie, le parti si impegnano a:

a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;

b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore una adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;

d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati;

f) non rivelare dati sensibili o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, ed in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico.

Articolo 2

1. L'accertamento delle violazioni del presente Codice, comprensivo delle indicazioni formulate con la citata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle quali esso compiutamente risponde, e l'adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato che le parti sottoscrittrici ed aderenti si impegnano a costituire entro il 30 giugno 2009.

2. In ogni caso per i giornalisti eventualmente coinvolti la competenza resta riservata all'Ordine professionale.

Articolo 3

1. Il presente Codice è aperto all'adesione da parte di altri soggetti iscritti al ROC presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a loro associazioni e consorzi.
2. L'adesione comporta la piena accettazione del presente Codice.

Articolo 4

Il presente Codice entra in vigore all'atto di costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

Roma, 21 maggio 2009

CARTA DI TORINO 2001

Medici e giornalisti per la deontologia dell'informazione

Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte
Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino

Il testo è stato elaborato dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e dal Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, sulla base delle rispettive leggi istitutive, della Carta dei doveri del giornalista (Roma, 8 luglio 1993), della Legge 31 dicembre 1996 n°675 sulla Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, del Codice di deontologia Medica del 1998, della Carta di Perugia "Informazione e malattia" concordata dagli Ordini dei medici, dei giornalisti e degli psicologi dell'Umbria, delle "Linee-guida etiche per lo sviluppo e l'applicazione della tecnologia biomedica: raccomandazioni e conclusioni" a cura della Conferenza del College of American Pathologists Foundation del 1994.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Giornalisti e medici-chirurghi e odontoiatri si impegnano a rispettare questa Carta con un patto di mutua lealtà e collaborazione affinché l'informazione medico-sanitaria risponda sempre e comunque ai principi della deontologia, della correttezza, dell'obiettività, del rispetto della privacy.

Articolo 2

L'informazione sanitaria, sia parte del giornalista sia da parte del medico, non dev'essere mai arbitraria, discrezionale e mirante al sensazionalismo, ma sempre utile e veritiera, confermata con dati oggettivi e preventivamente controllati attraverso autorevoli fonti scientifiche.

Articolo 3

In ogni notizia sono pregiudiziali la valutazione dell'interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino malato alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino-utente a un'informazione corretta e completa.

Articolo 4

Il giornalista si impegna ad usare il massimo rispetto nei confronti di tutti i soggetti di cronaca, soprattutto di quelli che per ragioni sociali, economiche e culturali minori strumenti di autotutela.

NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO

Articolo 5

Medico e giornalista si impegnano a rispettare il principio generale secondo cui è vietata la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona soprattutto se minore o anziana.

Articolo 6

Il giornalista si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico; il medico dà informazioni cliniche solo con un consenso esplicitamente espresso.

Articolo 7

Il medico e il giornalista, nel fare riferimento allo stato di salute di una persona, identificata o identificabile, ne rispettano la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale; in particolare, nei casi di malattia grave o terminale. In ogni caso, pur in possesso di consenso esplicito del cittadino, medico e giornalista si impegnano a rimanere sempre nella sfera della sensibilità comune.

Articolo 8

La pubblicazione di notizie sulla salute è ammessa nei limiti del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona. Ciò vale a maggior ragione se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 9

Il giornalista e il medico non citano il nome commerciale del farmaco in un contesto che possa favorirne il consumo: qualora sia necessario, citano almeno sempre più di un prodotto contenente il principio attivo in questione; forniscono tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi dal commercio.

Articolo 10

Il medico che partecipa a iniziative di educazione alla salute deve garantire informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera, limitandosi all'informazione.

Articolo 11

Il giornalista ha il dovere, col medico, non solo di informare, ma anche di sensibilizzare le persone sui temi delle nuove tecnologie biomediche. Il giornalista che tratta questo argomento il dovere di acquisire competenze di base in materia scientifica, in stretta collaborazione col medico.

Articolo 12

Il giornalista non deve, nel limite del possibile, invocare "i tempi stretti" come scusa per un'informazione medico-sanitaria non appropriata. A tale proposito non può ignorare che esiste la possibilità di accedere a database informatici e alla consulenza in tempi brevi da parte della comunità scientifica.

Articolo 13

Titolo, occhiello, sommario di ogni articolo devono essere comprensibili, soprattutto al lettore profano della materia, mai "ad effetto", esagerati o forzati.

Articolo 14

Medico e giornalista non devono mai essere influenzati, nel comunicare notizie di interesse generale che riguardano la salute e la sanità, dall'eventuale compenso che ricevono per la loro prestazione.

Articolo 15

Per favorire la divulgazione di notizie di interesse generale in modo imparziale, corretto ed equilibrato il medico non deve rilasciare interviste in esclusiva ai mass media.

Articolo 16

I due Ordini si impegnano a verificare nel tempo la correttezza e la completezza della presente Carta; a istituire strumenti permanenti di informazione e di giudizio comune e condiviso su argomenti rilevanti per le rispettive categorie.

INFORMAZIONE E SPORT

Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi

(Decreto del Ministero delle Comunicazioni 21 gennaio 2008 n.36, in G.U. 8 marzo, n. 58)

Decalogo del giornalismo sportivo (Decisione CNOG il 30.3.2009)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

21 gennaio 2008 n. 36 (in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 58). - Recepimento del "Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi"

Art. 1.

1. E' recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO "CODICE MEDIA E SPORT"

Preambolo.

Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d'ora in poi indicate come parti; Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrità fisica e la dignità delle persone, oltreché contro beni di proprietà pubblica e privata; Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi; Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane età e minori; Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge; Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane; Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria "Televisione senza frontiere" e nella sua revisione perché i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona; Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici; Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso più ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;

Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere

dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;

Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, così come il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione così come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;

Dopo ampio confronto in sede di "Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi", istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall'articolo 34, comma 6-bis del decreto legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007; Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1° dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

Rilevata la necessità che il Parlamento e il Governo armonizzino l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;

Adottano il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato "Codice media e sport":

Art.1 Principi generali

1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza, e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.

Art.2 Diritto di informazione sportiva

1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.
3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.
4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.
5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o

del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.

Art.3 Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive

1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonché delle disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto, e ricorre ai mezzi necessari - fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l'allontanamento del responsabile - per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui e' stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneità dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreché del comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla stessa.
6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.

Art.4 Promozione dei valori dello sport

1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.

Art.5 Vigilanza

1. Il controllo del rispetto del presente Codice e' affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorità delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.

Art.6 Sanzioni e impegni

1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 3 del Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4-bis dello stesso Testo unico.
2. Delle sanzioni e' data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva.

3. Delle sanzioni e' data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.
4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l'adesione al presente codice, costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale.

DECALOGO DEL GIORNALISMO SPORTIVO (approvato dal CNOG all'unanimità il 30.3.2009)

Premessa: nel settore del giornalismo sportivo è maturata l'esigenza di una definizione specifica di norme di comportamento. In particolare per le possibili conseguenze che l'informazione sugli avvenimenti sportivi, specie se caratterizzata da enfasi o drammatizzazioni, può concorrere a provocare.

In piena conformità con la Carta dei Doveri, che contiene i fondamentali riferimenti deontologici della professione, si è ritenuto di esplicitare in modo sintetico alcune norme dedicate espressamente al giornalismo sportivo.

Esse concorrono anche a certificare diritti e doveri della categoria nel confronto che i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le autorità.

DECALOGO DI AUTODISCIPLINA DEI GIORNALISTI SPORTIVI

- 1 – Il giornalista sportivo riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modificano il vero significato, le informazioni di cui dispone
- 2- Il giornalista sportivo non realizza articoli o servizi che possano procurare profitti personali; rifiuta e non sollecita per sé o per altri trattamenti di favore.
- 3- Il giornalista sportivo rifiuta rimborsi spese, viaggi vacanze o elargizioni varie da enti, società, dirigenti ; non fa pubblicità, nemmeno nel caso in cui i proventi siano devoluti in beneficenza
- 4- Il giornalista sportivo tiene una condotta irreprensibile durante lo svolgimento di avvenimenti che segue professionalmente.
- 5- Il giornalista sportivo rispetta la dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati nei commenti legati ad avvenimenti agonistici.
- 6- Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza, o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
- 7- Il giornalista sportivo non usa espressioni forti o minacciose, sia orali che scritte, e assicura una corretta informazione su eventuali reati che siano commessi in occasione di avvenimenti agonistici.
- 8- Il giornalista sportivo rispetta il diritto della persona alla non discriminazione per razza, nazionalità, religione, sesso, opinioni politiche, appartenenza a società sportive e a discipline sportive.
- 9- Il giornalista sportivo conduttore di programma si dissocia immediatamente, in diretta, da atteggiamenti minacciosi, scorretti, litigiosi che provengano da ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o sms.
- 10-Il giornalista sportivo rispetta la Carta di Treviso sulla "tutela dei minori"; per la particolarità del settore pone particolare attenzione all'art.7 di detta Carta (tutela della dignità del minore malato, disabile o ferito).

CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA DOCUMENTO CNOG DEL 26 FEBBRAIO 2002

Il giornalista, all'interno delle amministrazioni pubbliche, opera nella piena consapevolezza di salvaguardare due principi fondamentali consacrati dalla legge che regola le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche ad informare e dell'altrettanto importante principio, questa volta diretto ai cittadini, di essere informati. Ciò in ossequio alla norma costituzionale che consente a tutti, e quindi ad amministrazioni pubbliche e a privati cittadini, "di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione". L'ufficio stampa di una pubblica amministrazione va quindi considerato come la fonte primaria dell'informazione verso il cittadino e il giornalista che vi opera, è tenuto severamente ad osservare non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche quelle deontologie fissate dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e quelle enunciate nei vari documenti ufficiali dell'Ordine stesso e che regolano eticamente la professione. Detti documenti riguardano in particolare le carte de "I doveri del giornalista" e di "Treviso" (con precipuo riferimento ai minori), ed ancora "Informazione e pubblicità" nonché "Informazione e sondaggi" .

L'ufficio stampa nel quale il giornalista opera va considerato come luogo nel quale si concretizza lo scambio informativo tra l'Istituzione e i cittadini. Tale scambio agisce nelle due direzioni: da un lato il giornalista "racconta" l'Ente, il suo modo di funzionare, dall'altro è portatore, all'interno dell'Ente, delle esigenze dei cittadini rispetto all'Istituzione di riferimento. In questa funzione, il giornalista deve, in armonia con il dettato legislativo, dividere nettamente il compito degli altri soggetti previsti dalle norme di legge in materia di informazione e comunicazione da quello di operatore dell'Ufficio stampa, evitando situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera obiettiva ed accurata può finire col configgersi con le esigenze di una informazione personalistica e subordinata all'immagine.

Compito peculiare del giornalista che opera nelle Istituzioni è favorire il dialogo tra Ente ed utente, operando per la perfetta conoscenza delle norme, per la piena trasparenza dell'attività amministrativa, per il miglioramento dei servizi e la rimozione degli ostacoli che su frappongono alla loro piena fruibilità: egli pertanto favorisce il dialogo e organizza strumenti di ascolto, utilizzando la propria specificità professionale non solo per rendere riconoscibile l'Istituzione ai cittadini ma per farla da essi comprendere e rispettare. In questo senso il giornalista nel mentre ricerca ed attiva la collaborazione con i colleghi dei media per la trattazione di temi e notizie di carattere specifico, organizza strumenti professionali di informazione diretta, capaci di dare voce ai cittadini amministrati o che vadano comunque nella direzione di ridurre la distanza tra le istituzioni ed i cittadini. Naturalmente dovrà avere particolare attenzione nell'osservare il dettato della legge sulla "privacy", anche se non sempre le regole deontologiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono in accordo con quelle fissate per i giornalisti.

Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la responsabilità verso i cittadini, non può essere subordinata ad alcuna ragione particolare o di parte e annovera tra i suoi doveri d'ufficio l'obbligo di difendere la propria autonomia e la propria credibilità professionale. Tale obbligo si sostanzia altresì nel tenere l'informazione distinta da altre attività di comunicazione e di promozione, pur cooperando nella distinzione dei ruoli e nella chiarezza dei messaggi. Nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto più se queste usufruiscano dell'attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel rigoroso rispetto della dialettica tra le forze e soggetti che hanno un ruolo diverso, riportando le posizioni in modo corretto, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a correggere eventuali errori o inesattezze.

Nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

La formazione, ma soprattutto il costante aggiornamento professionale, dovrà essere la base culturale del giornalista, cui è affidato un compito d'estrema delicatezza: quello di avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino e allo stesso tempo rendere partecipe il cittadino stesso alla vita e all'attività dell'amministrazione pubblica.

Documento approvato dal Gruppo Speciale Uffici Stampa dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti nella riunione del 26 febbraio 2002.

PRIVACY

**CODICE DI DEONTOLOGIA
RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA**

(PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 29 LUGLIO 1998, IN G.U. 3 AGOSTO 1998, N. 179)

ALLEGATO A1 AL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGV.196/2003)

Art. 1 - Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.

In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti.

Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.

Art. 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite.

Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675 del 1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3 - Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4 - Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6 - Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7 - Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8 - Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10 - Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11 - Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675 del 1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

**DIVIETI DI PUBBLICAZIONE
E/O DIVULGAZIONE
DI ATTI, NOTIZIE, IMMAGINI**

**D.LGS. 30-06-2003, N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(G.U. 29-07-2003, N. 174, SUPPLEMENTO ORDINARIO)**

Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Art. 52 - Dati identificativi degli interessati

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

CODICE PENALE

Art. 734 bis - Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale [1]

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

1 Articolo aggiunto dall'art. 12, comma c. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66 e, successivamente, modificato dall'art. 8, comma c. 1, L. 3 agosto 1998, n. 269.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini [1]

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto [329].

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [431], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503] [2].

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di stato [3] ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione [4] [5].

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. [6]

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

1 Rubrica sostituita dall'art. 14, comma c. 1, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. limitatamente alle parole "del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli".

3 Per la disciplina della consultazione dei documenti dei processi penali, vedi cfr. l'art. 21, comma c. 1, D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

4 Comma modificato dall'art. 10, comma c. 8, L. 3 maggio 2004, n. 112, a decorrere dal 6 maggio 2004.

5 Per il divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie o immagini che identificano il minore coinvolto nel procedimento penale, vedi cfr. l'art. 13, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

6 Comma inserito dall'art. 14, comma c. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

D.P.R. 22-09-1988, N.448 DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

Art. 13 - Divieto di pubblicazione e di divulgazione [1]

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

1 A norma dell'art. 50, comma c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il divieto di cui al presente articolo si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

PRIVACY E GIORNALISMO.
ALCUNI CHIARIMENTI IN RISPOSTA A QUESITI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Garante Per La Protezione Dei Dati Personali

Provvedimenti a carattere generale - 06 maggio 2004

Autonomia e responsabilità del giornalista

Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il "nuovo" ed importante diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch'essa sul piano delle garanzie costituzionali.

La scelta di non introdurre regole rigide in materia, bensì di limitarsi ad indicare espressamente solo alcuni presupposti - scelta sostenuta dall'Ordine dei giornalisti e condivisa dal Garante al momento della stesura del Codice deontologico - si è basata su due ordini di considerazioni. Da una parte, la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti: un medesimo dato può essere legittimamente pubblicato in un determinato contesto e non invece in un altro.

Dall'altra, una codificazione minuziosa di regole in questo ambito risulterebbe inopportuna in un contesto nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel tempo (essenzialità dell'informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l'autonomia e la responsabilità del giornalista.

Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale, in base a una propria valutazione (che può essere sindacata) acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della normativa vigente - in particolare, del Codice deontologico - e assumendosi la responsabilità del proprio operato. Interesse pubblico e essenzialità dell'informazione

Il giornalista valuta, dapprima, quando una notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria. La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando vi siano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all'uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come, in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle persone non basta di per sé ad escludere l'identificazione delle medesime: quest'ultima, infatti, può realizzarsi attraverso la combinazione di più informazioni concernenti la persona (l'età, la professione, il luogo di lavoro, l'indirizzo dell'abitazione, ecc.).

Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni

Viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustificano la propria decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.

Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che la legge n. 675/96, prima, e ora il Codice privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non hanno inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l'accesso ai documenti, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato per certe informazioni e, in particolare, per i dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso di uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi, che laddove il documento non è segreto impone comunque di valutare l'eventuale necessità di tutelare la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di disporne per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all'accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e Cons. di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifico. Il giornalista può quindi chiedere di acquisire le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti:

- l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni;
- le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;
- analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;
- le pubblicazioni matrimoniali affisse all'albo comunale;
- notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte specifiche domande all'ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto a ricevere un elenco giornaliero);
- gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l'ordinamento prevede spesso un regime di pubblicità;
- i dati contenuti negli albi professionali;
- i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante l'accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva);
- la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso le camere di commercio.

Questo per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni. Rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l'**utilizzo** lecito del dato raccolto e quindi la sua **diffusione** secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo. Il giornalista dovrà valutare, ad esempio, l'eventualità di non diffondere in certi casi taluni dati relativi agli esiti scolastici, sebbene pubblici, in ragione dell'opportunità di tutelare gli interessati (minori e non) dagli effetti negativi che può determinare un'eccessiva risonanza data al loro risultato.

La legge sulla *privacy* e lo stesso Codice entrato in vigore il 1° gennaio scorso non hanno poi "abrogato" i noti limiti generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza ordinaria, da diversi anni, considera stabilizzati.

Un'utile novità potrà tra l'altro derivare dall'adozione del decreto del Ministro dell'interno relativo alla legittima comunicazione e diffusione di informazioni da parte di forze di polizia, ad esempio in caso di incidenti, eventi tragici, calamità, ecc. (art. 57, comma 1, lett. e), del Codice *privacy*).

Diffusione di fotografie

a) Immagini di minori

Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. Resta comunque fermo l'obbligo per il giornalista di acquisire l'immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle immagini che ritraggono personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi.

Anche in tale ambito è comunque affidata al giornalista una prima valutazione in ordine al rischio che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia. Si dovrà in ogni caso evitare che la diffusione di tale tipo di dati assuma carattere sistematico: è infatti evidente la differenza che esiste fra la raccolta occasionale dell'immagine delle persone che in un dato momento si trovano in un luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale situazione.

Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere formulate con riferimento alle immagini di neonati. Esse infatti si caratterizzano per avere una più ridotta valenza identificativa.

b) Fotografie relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici

Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell'interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.

Anche qui il giornalista deve comunque compiere una valutazione caso per caso, dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l'oggetto della notizia.

Ad esempio, la pubblicazione dell'immagine di una signora anziana, chiaramente identificabile, ripresa al mercato con la spesa, può ritenersi non pertinente rispetto ad un articolo sulla solitudine degli anziani, oltre che lesiva della dignità dell'interessata. Diverso il giudizio potrebbe essere se la stessa foto fosse posta, per esempio, a corredo di un articolo sulla longevità.

Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal

focalizzare l'immagine su singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente e eccedente rispetto alle finalità dell'articolo.

c) Fotografie degli arrestati e degli indagati

Le foto segnaletiche: anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle forze dell'ordine o comunque acquisite lecitamente, tali fotografie non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati). Inoltre, anche nell'ipotesi di evidente e indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di queste immagini, "*il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione*". Tali principi - più volte ricordati dal Garante - trovano conferma in diverse circolari emanate dalle forze di polizia, oltre ad essere richiamati, con riferimento alla generalità dei dati personali, nell'art. 25, comma 2 del Codice privacy.

Le immagini che documentano operazioni di arresto: tali immagini non possono essere diffuse quando siano lesive della dignità dell'interessato. Questo principio - che è alla base dei limiti già previsti dall'ordinamento relativamente alla diffusione di immagini che ritraggono persone in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (si veda anche l'art. 8 del Codice deontologico) - deve guidare il giornalista nella decisione sulla diffusione di altre immagini collegate ad operazioni di arresto.

Altre foto a corredo di notizie su arresti, indagini e processi (es. foto tratte da documenti di riconoscimento, da album familiari, o scattate nelle aule giudiziarie): in relazione a tali dati, a parte le prescrizioni che può impartire il giudice durante il dibattimento e le garanzie previste per le riprese televisive durante il processo, valgono i parametri generali che guidano il giornalista nell'esercizio della propria attività. Tra questi parametri ricordiamo quello che impone di acquisire, e successivamente utilizzare, tali immagini in modo lecito e secondo correttezza, nonché di diffondere le stesse secondo la dovuta valutazione in ordine alla loro essenzialità, pertinenza e non eccedenza avuto riguardo alla notizia riferita. In primo luogo, dunque, al fine di conformarsi ai citati canoni di liceità e correttezza, sarà necessario informare le persone presso cui sono raccolte le immagini nonché, ove possibile, gli interessati in merito all'utilizzo delle immagini acquisite (art. 2 Codice deontologico).

Nomi delle persone nelle cronache giudiziarie

a) *Nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio*

I nomi degli indagati e degli arrestati, al pari di altre informazioni, possono essere soggetti al regime di segretezza-pubblicità eventualmente operante in base alle disposizioni dell'ordinamento processuale penale (segretazione degli atti del procedimento e del relativo contenuto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini preliminari, nonché nei casi decisi dal giudice; possibile diffusione del contenuto degli atti non più coperti da segreto).

Tali dati dunque, di regola, possono essere resi noti, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle suddette disposizioni e ferma restando la necessità che la notizia sia acquisita lecitamente, ad esempio da una parte che ha già legale conoscenza di un atto notificato.

La possibilità di diffondere queste informazioni deve tuttavia fare i conti con alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esempio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da un'indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull'entità dell'addebito.

A volte, invece, questo viene descritto senza evidenziare la fase iniziale dell'investigazione, con problemi non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l'enfasi del "messaggio" erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata. Potrà invece verificarsi anche il caso in cui la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pure astrattamente possibile, dovrà essere evitata al fine di tutelare la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati relativi ad altri soggetti coinvolti nell'indagine giudiziaria. Tale principio potrà trovare applicazione anche al di fuori dei casi in cui i dati di detti soggetti trovino tutela in un'esplicita disposizione di legge, come ad esempio avviene per quanto attiene alle vittime dei reati di pedofilia o violenza sessuale.

In termini generali, va ribadito che l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia devono comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all'indagato e all'imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e ad un giusto processo. Il giornalista sarà perciò tenuto a valutare, volta per volta, gli elementi che caratterizzano l'episodio di cronaca e che possono far propendere per una minore o maggiore pubblicità dei dati a seconda della fase delle indagini, della fase e del tipo di procedimento (es. procedimenti che si svolgono con la presenza del pubblico, procedimenti in camera di consiglio), delle caratteristiche del soggetto ritenuto autore del reato.

La diffusione dei **nomi di persone condannate** e, in generale, dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali deve inquadarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità. Potranno essere pubblicati, ad esempio - come già ricordato dal Garante in alcune sue pronunce - l'identità, l'età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata ad una persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione e la rilevanza pubblica della notizia (rilevanza, che può essere tale anche solo nel contesto locale di riferimento della testata giornalistica).

In confronto ai casi riguardanti gli indagati e gli imputati, i dati dei condannati possono essere diffusi più liberamente in ragione della minore incertezza sulla posizione processuale dell'interessato, essendo già intervenuto su di essa un primo giudizio da parte dell'Autorità giudiziaria. Tuttavia, anche l'applicazione di tale principio va valutata caso per caso, dovendo prendere in considerazione, fra l'altro, il tipo di soggetti coinvolti (ad esempio, persone con handicap o disturbi psichici, o ancora, ragazzi molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità dello stesso, l'eventualità che si tratti di condanne scontate da diversi anni o assistite da particolari benefici (es. quello della non menzione nel casellario), in ragione dell'esigenza di promuovere il reinserimento sociale del condannato.

Il giornalista dovrà inoltre verificare volta per volta se la pubblicazione dei dati identificativi del condannato - in linea generale consentita - debba nel concreto essere evitata al fine di impedire l'identificazione della vittima del reato accertato o di altre persone meritevoli di tutela.

Grazie al Codice privacy, l'accesso al pubblico delle sentenze depositate nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario è più agevole, in quanto esse potranno essere rese accessibili anche via Internet, tramite il sito istituzionale dell'ufficio giudiziario (art. 51, comma 2, del Codice), rendendo superflua una richiesta presentata di persona da chi dovrebbe altrimenti dimostrare di avere legittimo interesse alla copia.

Nell'effettuare le predette valutazioni, il giornalista non potrà non tener conto del bilanciamento di interessi effettuato in un altro fronte e cioè che le sentenze pubblicate per finalità di informazione giuridica (non giornalistiche, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario, oppure da riviste giuridiche anche *on-line*, potranno in alcuni casi più delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore, delicati rapporti di famiglia, ecc.: art. 52 del Codice).

b) Nomi delle vittime, dei testimoni e di altre persone

Un particolare rigore nel valutare l'essenzialità dell'informazione rispetto ad un fatto di cronaca andrà osservato dal giornalista con riferimento ai nomi delle vittime di reato, anche al di fuori dei casi in cui sussistono limiti specifici.

Nel procedere a tale valutazione possono assumere rilievo, unitamente o separatamente, il tipo di conseguenze subite da parte della vittima, il decorso del tempo, la volontà eventualmente espressa dalla stessa nonché i possibili rischi per la vittima medesima.

In primo luogo, dunque, ragioni di riservatezza e di tutela dei dati potranno prevalere quando l'episodio di cui l'interessato è stato vittima ha provocato conseguenze di carattere permanente sulla sua salute fisica e/o psicologica. In secondo luogo, la stessa cautela dovrà essere adottata quando il giornalista si trovi a trattare episodi di cronaca verificatisi nel passato: ciò, al fine di evitare che alla sofferenza pregressa patita dall'interessato si aggiunga quella di essere sottoposto (nuovamente) alla pubblica attenzione.

Le medesime ragioni di tutela dei dati personali potranno altresì prevalere nei casi in cui la vittima abbia manifestato la volontà che i propri dati non siano resi pubblici (fermo restando il fatto che il giornalista può procedere alla pubblicazione dei diversi dati anche in assenza del consenso da parte degli interessati). Tale principio trova fra l'altro fondamento nella possibilità, per ogni soggetto interessato, di opporsi anche in anticipo per motivi legittimi alla pubblicazione (art. 7, comma 4, lett. a) del Codice privacy).

Infine, il giornalista dovrà tener conto della possibilità che la diffusione sull'avvenuto reato ai danni di una determinata persona possa comportare rischi per la stessa, anche in relazione alla possibile ripetizione dello stesso reato nei suoi confronti.

Anche con riferimento ai **nomi dei testimoni** (e di persone che collaborano a vario titolo alle attività di giustizia) - e al di là dei limiti già previsti da disposizioni specifiche - prevalgono tendenzialmente ragioni di riservatezza. Pure in questo caso è difficile fare generalizzazioni, non potendosi escludere la possibilità di diffondere l'identità e altre informazioni concernenti un testimone quando tale conoscenza sia essenziale rispetto alla notizia pubblicata.

Riguardo ai **nomi di familiari e conoscenti** di persone interessate da vicende giudiziarie, il giornalista, fatta salva la sussistenza di specifici divieti, potrà eventualmente rendere noti i dati relativi a persone che risultano direttamente coinvolte in tali vicende, astenendosi invece dal diffondere i nomi e altre informazioni che riguardino persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate ai protagonisti dei fatti narrati, ad esempio, solo in ragione di precedenti relazioni sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze di fatto (ad es. dovrà essere omessa l'identità di colui che risulta essere proprietario dell'immobile dove si è consumato un delitto). Principi questi che hanno trovato più volte richiamo da parte del Garante e dell'Autorità giudiziaria con riferimento, ad esempio, alla pubblicazione del contenuto delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Dati sulla salute e sulla vita sessuale

Particolari cautele sono prescritte al giornalista con riguardo alla circolazione di informazioni relative allo stato di salute, soprattutto quando la notizia riguarda persone - anche solo indirettamente identificabili - interessate da malattie gravi e irreversibili. La necessità di proteggere tali persone da un'indebita intrusione sui loro fatti di vita e sulle loro scelte da parte dei mezzi di comunicazione giustificano pertanto gli interventi decisi dal Garante, come è avvenuto, ad esempio, per il caso della ragazza affetta dal morbo della c.d. "mucca pazza" o, di recente, per la donna balzata sulle prime pagine

dei giornali per il suo rifiuto di sottoporsi ad un intervento chirurgico (ritenuto dai medici necessario per la salvarle la vita). Quando simili informazioni vengono fornite dagli stessi interessati (ad esempio, mediante un'intervista) il giornalista può invece renderle pubbliche assicurando in ogni caso che tale operazione non pregiudichi la dignità degli interessati medesimi.

Le informazioni relative alla sfera sessuale delle persone godono di una particolare protezione, analogamente a quelle relative allo stato di salute.

Al di fuori di tali ipotesi o di altre analoghe, il giornalista è chiamato ad effettuare un vaglio particolarmente attento sull'essenzialità di tale tipo di informazione nel contesto della notizia riportata, allo scopo di tutelare la dignità degli interessati ed evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni di scelte personali. Ciò, anche quando la notizia riguardi personaggi pubblici (appartenenti, ad es., al mondo dello spettacolo o dello sport).

Fermo restando quanto sopra, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona si rivelerà in certi casi opportuno tutelare l'interessato, non solamente mediante l'omissione delle sue generalità, ma anche evitando di divulgare elementi che consentono una sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari e conoscenti. Ciò, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possono rivelare aspetti della vita dell'interessato medesimo, eventualmente non noti alla suddetta cerchia di persone.

Margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali - anche in assenza del consenso dell'interessato - possono essere previsti con riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in ambito locale, in ragione del ruolo o funzione ricoperti. Ciò, però, solo quando l'informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli.

In questi termini potrà, ad esempio, essere rilevante l'informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico.

L'attuazione delle misure organizzative previste per gli organismi sanitari dall'art. 83 del Codice privacy potrà infine essere di ausilio per chiarire entro quali limiti possono essere fornite, anche per telefono, informazioni a familiari e a terzi circa il ricovero, il passaggio in pronto soccorso, il decesso, ecc.

LEGGE SULLA STAMPA

DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

Legge 8 febbraio 1948 n. 47

Art. 1 - Definizione di stampa o stampato

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Art. 2 - Indicazioni obbligatorie sugli stampati

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile [1].

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.

1 Per l'integrazione delle indicazioni previste dal presente comma vedi il comma 119 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Art. 3 - Direttore responsabile

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

Art. 4 - Proprietario

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

Art. 5 - Registrazione

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
- 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
- 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

Art. 6 - Dichiarazione dei mutamenti

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art. 7 - Decadenza della registrazione

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

Art. 8 - Risposte e rettifiche [1]

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa [2] da tre milioni a cinque milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

¹ Articolo sostituito dall'art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416.

² Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era la multa.

Art. 9 - Pubblicazione obbligatoria di sentenze

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

Art. 10 - Giornali murali

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.

L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

Art. 11 - Responsabilità civile

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12 - Riparazione pecuniaria

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13 - Pene per la diffamazione

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 [1].

[1] Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire centomila.

Art. 14 - Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

Art. 15 - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Art. 16 - Stampa clandestina

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 [1].

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

1 Importo elevato dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire centomila.

Art. 17 - Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa [1] sino a lire 100.000 [2].

1 Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

2 Importo elevato dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire ventimila. Per l'importo minimo della sanzione, vedi cfr. l'art. 10, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18 - Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa [1] fino a lire 250.000 [2].

1 Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

2 Importo elevato dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire cinquantamila. Per l'importo minimo della sanzione, vedi cfr. l'art. 10, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19 - False dichiarazioni nella registrazione di periodici

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale.

Art. 20 - Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

Per i reati suddetti si procede per direttissima.

Art. 21 - Competenza e forme del giudizio

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede col rito direttissimo.

È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.

La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore [1].

Al giudizio si procede con il rito direttissimo [1].

È fatto obbligo:

- a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
- b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
- c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso [1].

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 [1].

La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare [1].

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni [1].

¹ Comma aggiunto dall'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 22 - Periodici già autorizzati

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23 - Abrogazioni

Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 24 - Norme di attuazione

Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge [1].

¹ Tali norme non sono mai state emanate.

Art. 25 - Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**UFFICI STAMPA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LEGGE 150/2000**

LEGGE 07-06-2000, N. 150
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(G.U. N. 136, 13 GIUGNO 2000)

Capo I
Principi generali

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
 - a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
 - c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
 - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
 - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
 - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
 - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
 - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
 - f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.

Art. 2 - Forme, strumenti e prodotti

1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche

amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.

Art. 3 - Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.

4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

Art. 4 - Formazione professionale

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.

Art. 5 - Regolamento

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione [1].

¹ Per il regolamento di cui al presente articolo, vedi cfr. il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

Art. 6 - Strutture

1. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio

stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.

2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.

Art. 7 - Portavoce

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Art. 8 - Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.

Art. 9 - Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con

gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 - Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Capo II

Disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato

Art. 11 - Programmi di comunicazione

1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri [1]. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

- a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
- b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
- c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.

1 Per la direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato, vedi cfr. la direttiva 27 settembre 2000.

Art. 12 - Piano di comunicazione

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Art. 13 - Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Art. 14 - Finanziamento dei progetti

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 15 - Procedure di gara

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. [1]

¹ Per i criteri di individuazione dei soggetti professionali di cui al presente articolo, vedi cfr. il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403.

Art. 16 - Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**REGOLAMENTO
DELLA LEGGE 150/2000**

D.P.R. 21-09-2001, n. 422
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI
PROFESSIONALI DEL PERSONALE DA UTILIZZARE PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE E
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
(G.U. N. 282 DEL 4-12-2001)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione

1. L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Foromez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento.
3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale di cui al comma 2, è comunque fatta salva l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.
5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-

pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.

6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette procedure qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dovrà svolgere il programma formativo di cui al successivo articolo 6.

Art. 3 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione

1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 4 - Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

1. In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Soggetti estranei all'amministrazione

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6 - Norma di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e, relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.

2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento.

3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento [1].

4. E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall'allegato A, lettera A), del presente regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A, già erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo articolo 7.

5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di appartenenza.

[1] Termine prorogato fino al 31 dicembre 2004, dall'art. 1, comma c. 1, D.P.R. 19 dicembre 2003, n. 390.

Art. 7 - Interventi formativi

1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 8 - Strutture private abilitate alle attività di formazione

1. Per le attività di formazione di cui all'articolo 6 le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore.

2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di cui all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A - (articolo 7, comma 1) - CRITERI, MODALITA' E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

A) Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e aggiornamento

Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi formativi devono avere una durata minima di novanta ore per il personale che alla

data di entrata in vigore del presente regolamento svolga l'attività di comunicazione od informazione da almeno due anni e di centoventi ore ove il periodo sia inferiore. Per il restante personale degli uffici sopra indicati i corsi devono avere una durata minima di sessanta ore se con anzianità nella funzione di almeno due anni all'entrata in vigore del regolamento e di novanta ore ove il periodo sia inferiore.

B) Modalità

L'organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).

Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza dei partecipanti alle attività formative, deve essere metodologicamente privilegiato un modello didattico principalmente fondato su:

lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative;

laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione;

incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, più in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilità.

I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno avere una parte comune non superiore al trenta per cento del monte orario complessivo sui fondamenti normativi e tematici di comune interesse. Le amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in collaborazione con il Fornez. La fruizione dei contenuti in autoistruzione è considerata utile ai fini del raggiungimento del numero di ore di formazione previsto nelle diverse ipotesi.

I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti differenziati sia in relazione alla specificità delle funzioni di comunicazione ed informazione che in relazione al livello di responsabilità dei destinatari. I corsi si concluderanno con prove finali di profitto.

C) Supporti multimediali e formazione a distanza

Le attività formative sono svolte con supporti multimediali. Parte dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero di ore non superiore al cinquanta per cento del monte ore complessivo dei singoli programmi formativi, può essere erogata mediante formazione a distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno essere progettati secondo criteri di coerenza con i moduli di erogazione d'aula e dovranno prevedere test di verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento del discente.

D) Organizzazione

I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti gli interventi formativi per il personale che già svolge attività di informazione e comunicazione dovranno assicurare, attraverso lezioni, esercitazioni pratiche, case studies, simulazioni anche operative, confronto con testimoni, un'adeguata trattazione delle discipline specifiche della comunicazione e dell'informazione con particolare riferimento all'attività delle istituzioni pubbliche.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

La frequenza non può essere inferiore all'ottanta per cento del totale delle ore complessive previste al punto A).

La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.

E) Contenuti

Nell'ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti temi:

tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell'informazione istituzionale e di interesse generale;

analisi dei processi di trasformazione dei sistemi amministrativi;

il quadro normativo riguardante l'informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, la privacy;

le tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione, l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su Internet;
la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle campagne di informazione;
il marketing nel sistema pubblico;
la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
logiche organizzative e strategie comunicative;
le tecniche di relazioni pubbliche;
la comunicazione interpersonale;
i new media;
tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di comunicazione;
tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.

Allegato B - (articolo 8, comma 2) - REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato A previsto dall'art. 7 del regolamento.
- B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
- C) Documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni.
- D) Livello professionale dei formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione, all'informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure professionali).
- E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni.
- F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
- G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.

**DIR. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIP. FUNZ. PUBBL. 07-02-2002
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(G.U. 28-03-2002, N. 74, SERIE GENERALE)**

Premessa

Con l'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000, n. 150, e l'emanazione del regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, le pubbliche amministrazioni dispongono di un nuovo indispensabile strumento per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione.

La comunicazione pubblica cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell'azione delle pubbliche amministrazioni, e ne diviene parte integrante, così come accade da decenni alle imprese che agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi.

Lo sviluppo delle attività legate alla comunicazione di impresa e alla pubblicità, in grado di determinare scelte organizzative e strategiche che influiscono positivamente sulla visibilità e sull'immagine aziendale e che coinvolgono trasversalmente tutto il processo produttivo, attraverso azioni di comunicazione interna, hanno accompagnato nel nostro Paese il percorso e la crescita delle imprese del settore privato e, recentemente, anche di alcune pubbliche amministrazioni.

La riforma della pubblica amministrazione, il federalismo e il rafforzamento dei livelli locali di governo, l'attuazione del principio di sussidiarietà e il conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle amministrazioni, possono realizzarsi solo con il pieno consenso dei cittadini e delle imprese, degli operatori del settore pubblico, da coinvolgere attraverso opportuni ed adeguati processi di relazione e comunicazione.

Finalità e ambito di applicazione

Con questa direttiva il Dipartimento della funzione pubblica, in linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento della Pubblica amministrazione, fornisce alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica.

La direttiva si propone di contribuire al perseguimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle seguenti finalità:

sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese;
gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi);

realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull'intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di informazione e comunicazione;
ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione, dell'impiego delle risorse finanziarie.

Questa direttiva, pertanto, richiama e impegna la responsabilità dei vertici delle amministrazioni pubbliche all'applicazione della legge n. 150/2000 e alla definizione di strutture e risorse necessarie per:

progettare e realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini e alle imprese;
procedere ad una rinnovata ingegneria dei processi di comunicazione interna e adeguare i flussi di informazione a supporto dell'attività degli uffici che svolgono attività di informazione e comunicazione, e il loro coordinamento, già individuati dalla legge n. 150/2000;

produrre e fornire informazioni, promuovere eventi che, tenendo conto dei tempi e dei criteri che regolamentano il sistema dei media, possano tradursi in notizie per i mass media tradizionali e nuovi - come i giornali on-line - e altri mezzi di diffusione di notizie di interesse pubblico.

La direttiva, inoltre, pone all'attenzione dei dirigenti degli uffici stampa e degli Urp, così come delle analoghe strutture previste dalla legge n. 150/2000, la ricerca dell'efficienza e dell'efficacia nei processi di produzione della comunicazione, quale obiettivo della loro attività.

1. Gli obiettivi

Le pubbliche amministrazioni, attraverso gli uffici stampa, i portavoce e gli Urp e le analoghe strutture, devono:

- 1) garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;
- 2) pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
- 3) ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna.

Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le pubbliche amministrazioni devono:

- 1) dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, portavoce e ufficio stampa, e di comunicazione, ufficio per le relazioni con il pubblico;
- 2) promuoverne il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.

Inoltre, nella creazione dei nuovi profili professionali e delle nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico e della sua comunicazione interna, deve essere favorita la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento che promuovano operatori dell'informazione e comunicazione competenti e motivati.

Il Dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione delle associazioni professionali del mondo dell'informazione, della comunicazione e delle relazioni pubbliche, realizzerà un sistema di monitoraggio dell'applicazione della legge n. 150/2000 anche in vista di una programmazione di successivi interventi e direttive che avranno come obiettivo di rendere il settore coerente con la dimensione europea.

2. Tipologia della comunicazione

La legge n. 150/2000 indica quali figure capaci di realizzare le attività di informazione e comunicazione nell'amministrazione pubblica il portavoce e l'ufficio stampa, da un lato, e l'ufficio per le relazioni con il pubblico e analoghe strutture, dall'altro.

I due segmenti di attività individuati sono importanti, ma non singolarmente esaustivi della funzione di comunicazione la cui complessità si esprime sia attraverso la previsione di differenti tipologie professionali, sia attraverso attività che non si esauriscono nel front-office o nei rapporti con i media.

La comunicazione interna e la produzione di messaggi complessi verso l'esterno rappresentano momenti differenti della stessa funzione di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e pertanto richiedono un coordinamento che nei governi, con efficacia, le interazioni e le sinergie.

Questa dimensione complessiva e integrata della comunicazione non può essere dimenticata né sottovalutata nell'attuazione della legge del 7 giugno 2000, n. 150.

Nello svolgimento delle attività di comunicazione e informazione, così come nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le amministrazioni devono, inoltre, considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi della comunicazione on line (Internet-intranet). I processi organizzativi devono, conseguentemente, essere ridisegnati in relazione all'esigenza di sviluppare modalità interattive di comunicazione interna ed interistituzionale nei confronti dei cittadini.

Una buona comunicazione interna, fondata su di un'ampia circolazione delle informazioni sulle attività ed i processi lavorativi, e il pieno coinvolgimento del personale nei progetti di cambiamento organizzativo, consente di costruire al meglio l'identità di un'amministrazione, favorisce la crescita di un senso di appartenenza positivo alla dimensione del lavoro pubblico e contribuisce a porre su nuove basi l'immagine della sfera pubblica.

3. Modalità operative: il coordinamento degli strumenti della comunicazione

Le amministrazioni devono assicurare il raccordo operativo tra i segmenti di comunicazione attivati, il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le analoghe strutture, devono prevedere forme organizzative di coordinamento delle loro attività per massimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche, e creare sinergie ed integrazione tra le azioni di comunicazione per contribuire a rendere efficaci e soddisfacenti le relazioni con i cittadini.

Ciascuna amministrazione, quindi, potrà istituire al proprio interno una struttura di coordinamento, costituita dal direttore dell'Urp e delle analoghe strutture ove esistenti, dal direttore dell'ufficio stampa e dal portavoce se presente all'interno dell'amministrazione.

La struttura di coordinamento ha funzioni di programmazione, indirizzo e raccordo delle attività da realizzare.

Alla struttura di coordinamento spetta il compito di presentare al vertice dell'amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle iniziative di comunicazione.

Il programma deve contenere:

la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on-line, pubblicitaria etc.);

la descrizione delle singole azioni con l'indicazione dei tempi di realizzazione (calendarizzazione per fasi);

la scelta dei mezzi di diffusione e il budget;

la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia ex post).

3.1. La struttura di missione per l'informazione e la comunicazione con i cittadini.

Per soddisfare l'esigenza di raccordo operativo e d'integrazione tra le strutture di informazione e comunicazione previste della legge del 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento della funzione pubblica ha attivato un'apposita "Struttura di missione", con l'incarico di:

1) integrare le proprie attività di comunicazione ed informazione (ufficio stampa, Urp, sito web) coordinandole con l'ufficio del portavoce;

2) supportare le amministrazioni nell'attuazione delle norme per sviluppare e sperimentare azioni e progetti di comunicazione pubblica integrata.

La struttura di missione ha l'obiettivo di garantire l'attuazione della legge del 7 giugno 2000, n. 150, di monitorare l'attivazione di strutture di comunicazione integrata presso le amministrazioni, nonché di fornire consulenza alle amministrazioni anche per l'attività di formazione, limitatamente al settore della comunicazione.

Presso la struttura, inoltre, operano gruppi di lavoro specializzati sull'applicazione della legge e sull'uso di un linguaggio chiaro e comprensibile da parte delle amministrazioni.

4. Funzioni degli organi dell'informazione e della comunicazione

Un moderno sviluppo dell'informazione e della comunicazione richiede un decisivo impegno delle amministrazioni.

Particolare attenzione deve essere posta ai compiti che la legge affida agli Urp, attraverso la realizzazione delle reti civiche e del sito Internet della pubblica amministrazione, nella loro funzione di relazione verso l'esterno. Essi svolgono infatti compiti di informazione, di garanzia di accesso ai

servizi, di ascolto delle esigenze degli utenti, di promozione dell'innovazione e della semplificazione, nonché di verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione dei servizi stessi.

In questo contesto, gli uffici per le relazioni con il pubblico e le analoghe strutture devono poter ricorrere a procedure di comunicazione interna codificate ed efficaci per divenire il terminale di destinazione di atti e documenti che consentano sollecite ed esaurienti risposte alle richieste dei cittadini. Nei casi più complessi, gli Urp devono poter disporre della documentazione utile alla soddisfazione dell'utente entro un tempo ragionevole, comunque predeterminato dalle amministrazioni di appartenenza che individueranno, del pari, le sanzioni in caso di inadempienza o di ritardo nella risposta.

Al fine di rendere gli Urp strumenti del cambiamento interno della Pubblica amministrazione, attraverso una funzione di marketing istituzionale e di verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione dei servizi, è opportuno che essi siano in grado di progettare e sviluppare azioni di studio e ricerca attraverso risorse umane in possesso delle competenze necessarie.

L'incarico di gestione delle reti civiche, assegnato dalla legge n. 150/2000 agli Urp, e del sito Internet, è destinato ad espandere la dimensione di questi uffici da semplice sportello di informazione al cittadino a terminali di banche dati. Gli Urp devono pertanto essere in grado di svolgere più funzioni e di corrispondere ad una domanda differenziata di servizi da parte del cittadino.

La stessa legge n. 150/2000 attribuisce all'ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line.

In particolare l'ufficio stampa, coordinato da un direttore di servizio, si occupa:

della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;

dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;

della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;

del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali.

Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, per meglio ottimizzare le loro funzioni, gli uffici stampa, così come gli uffici per le relazioni con il pubblico, possono essere costituiti in forma consorziata tra enti locali che raggruppino una popolazione residente non inferiore a 25.000 unità.

A differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni.

5. La formazione

La legge del 7 giugno 2000, n. 150, e il regolamento del 21 settembre 2001, decreto del Presidente della Repubblica n. 422, e più specificatamente la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001, sulla "Formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni", individuano nella formazione la chiave per migliorare la qualità delle prestazioni e per incentivare la motivazione del personale. La normativa offre alle amministrazioni i primi strumenti per adeguare, migliorare, selezionare - attraverso la definizione di percorsi di formazione ad hoc - le risorse umane già indirizzate o da indirizzare nei settori delle relazioni con i media (ufficio stampa e ufficio del portavoce) e con i cittadini (uffici delle relazioni con il pubblico e analoghe strutture). E' da tenere presente che le attività di informazione e comunicazione - svolte all'interno di queste strutture - sono considerate rilevanti per la concreta realizzazione di pratiche di buon governo.

Le norme sopraindicate sanciscono una parità dell'offerta formativa con la presenza di soggetti privati e di una cultura di mercato dal cui confronto e competizione deve derivare un miglioramento complessivo della qualità della formazione in questo settore.

La formazione, oltre ad avere il compito di professionalizzare le risorse umane, dovrà essere la leva primaria per rendere omogeneo il livello di preparazione e la capacità del personale impegnato nella comunicazione pubblica.

In considerazione di ciò le amministrazioni devono adottare programmi formativi per tutto il personale impegnato nell'attività di informazione e comunicazione come previsto dalle norme vigenti e dalla direttiva del 13 dicembre 2001.

L'attività formativa dei singoli dipendenti svolta nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della legge n. 150/2000 e la pubblicazione del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 422/2001), che rispetti i requisiti previsti dalle due norme, su richiesta delle amministrazioni di appartenenza, potrà essere validata da una commissione, istituita presso la struttura di missione del Dipartimento della funzione pubblica.

6. I nuovi profili professionali

L'individuazione e la regolamentazione delle tipologie professionali che opereranno negli uffici stampa, negli uffici per le relazioni con il pubblico e in strutture analoghe utilizzando strumenti di informazione e comunicazione tradizionali e nuovi, come indicato dall'art. 8, comma 3, ed art. 9, comma 5, della legge del 7 giugno 2000, n. 150, sono affidate alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali rappresentative sul territorio nazionale delle categorie professionali.

7. Il monitoraggio delle attività

Il Dipartimento della funzione pubblica ha già promosso e svilupperà in modo costante sondaggi, studi, ricerche e sperimentazioni finalizzate a:

- 1) monitorare lo stato di attuazione della legge del 7 giugno 2000, n. 150;
- 2) verificare le inadeguatezze da questa già rivelate nel lungo dibattito che ne ha accompagnato la pur necessaria approvazione (dall'esigenza di meglio definire gli ambiti delle singole professionalità, ai rilievi mossi anche in sede europea circa gli accessi a taluni ruoli ed uffici);
- 3) promuovere modelli e standard di riferimento che favoriscano la nascita e lo sviluppo di una cultura della comunicazione integrata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito di tale attività, che sarà sviluppata in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei comunicatori, delle relazioni pubbliche e dei giornalisti, grande attenzione verrà dedicata alla costruzione di tipologie professionali e modelli di valutazione delle professionalità della nuova comunicazione pubblica e dell'efficacia del loro agire. Si tratta di tenere sotto osservazione la qualità dei servizi e delle attività, di valutare le performance e "validare" i risultati.

Le amministrazioni, a tal fine, dovranno verificare, attraverso sondaggi, studi e ricerche, da affidare anche a soggetti privati, l'attuazione del piano di comunicazione annuale e misurarne l'efficacia.

8. Il linguaggio

Il Dipartimento della funzione pubblica ha già promosso e realizzato, a partire dai primi anni '90, progetti dedicati alla semplificazione del linguaggio amministrativo usato nei contatti con i cittadini. L'opinione pubblica, ma anche le amministrazioni, si aspettano ulteriori sforzi per combattere e rendere il cosiddetto "burocratese" più chiaro ed accessibile e la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione più snella ed efficace. La comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e, nel contempo, garantire completezza e correttezza dell'informazione. Questo obiettivo dovrà essere perseguito anche con l'impiego dei nuovi strumenti informatici.

Il Dipartimento della funzione pubblica attiverà nei prossimi mesi, presso la struttura di missione, un servizio di consulenza il cui scopo sarà di assistere le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici a riscrivere atti e documenti, a migliorare la qualità della comunicazione per renderla più

semplice e comprensibile a tutti i cittadini ed utenti dei servizi pubblici. L'obiettivo sarà quello di rendere ufficiali le regole della semplificazione e di promuoverne la diffusione in tutte le amministrazioni.

9. Le risorse

Le amministrazioni si impegnano a individuare nel proprio bilancio un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica in una percentuale non inferiore al 2% delle risorse generali.

10. Osservanza della direttiva

La dirigenza verrà valutata, ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, e del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, anche alla luce dell'applicazione della presente direttiva. Pertanto i vertici dell'amministrazione, in sede di emanazione della direttiva annuale e degli indirizzi strategici, indicheranno le misure di comunicazione istituzionale da adottare e gli obiettivi da raggiungere in linea con il programma di governo dell'Amministrazione pubblica.

**RASSEGNA DI
MASSIME GIURISPRUDENZIALI
IN TEMA DI
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA**

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 44522 del 21/10/2008

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, nel caso di **cronaca giudiziaria**, il giornalista che riporti un **fatto emergente da un processo** come fatto realmente accaduto ha il dovere di effettuare i **necessari controlli di veridicità circa il fatto stesso** e, se si limita alla diffusione della notizia dell'adozione di un provvedimento giudiziario, deve accertare la reale sussistenza del provvedimento medesimo.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del **diritto di cronaca** qualora la **notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo**, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso, in riforma di quella di condanna pronunciata in primo grado, la responsabilità a titolo di artt. 595 e 57 cod. pen., di due soggetti, rispettivamente nella qualità di giornalista e direttore di un quotidiano sportivo, per avere pubblicato, il primo, e omesso di controllare, il secondo, un articolo in cui si riportava senza commento una lettera inviata da un non meglio identificato "direttivo ultras Spezia", contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio di La Spezia). (Conforme sentenza n. 5545 del 1992)

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 43084 del 10/10/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è legittima la decisione con cui il giudice di merito dichiara **responsabile** di diffamazione il **direttore di un mensile** a tiratura limitata ed esclusivamente locale, **in ordine alla pubblicazione di un articolo non firmato**, in quanto, in assenza di diversa allegazione, esso deve considerarsi di produzione redazionale, riferibile al direttore redazionale, nella specie, investito anche della funzione di direttore responsabile del mensile.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 2066 del 11/11/2008

In tema di **diffamazione** nei confronti di un **magistrato**, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma **non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dilleggio dell'autore del provvedimento stesso**.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 42031 del 17/10/2008

L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., così come quella riconosciuta ai consiglieri regionali in virtù dell'art. 122, comma quarto, Cost. è **limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso con il concreto esercizio delle funzioni** anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purché identificabili come espressione dell'esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente né la comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui possano riferirsi. (Fattispecie in cui una precedente interrogazione di un componente di un Consiglio regionale, con la quale era stato criticato l'insediamento di un impianto di piscicoltura, è stata ritenuta semplice "occasione" per una conferenza stampa, utilizzata per insinuare sospetti sulla complessiva affidabilità della società di gestione dell'impianto).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 42029 del 17/10/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il **diritto di critica** espresso **nell'ambito della concorrenza commerciale non può trascendere in atti di concorrenza sleale**, incontrando il limite di cui all'art. 2598, n. 2 cod. civ..

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 37124 del 15/07/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, assume rilevanza la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, realizzandosi il **reato anche quando** il contesto della **pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi**, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 41283 del 25/09/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il **diritto alla creazione letteraria** non può scriminare offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato o, comunque, facilmente identificabile e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto **non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non abbiano significative responsabilità individuali**; né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d'espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia; d'altro canto, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili

le espressioni "gratuite", cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 35032 del 04/07/2008

Integra il delitto di diffamazione la pubblicazione, su un quotidiano, di un articolo nel quale si attribuisca a soggetto dalla reputazione già compromessa fatti non veri che integrino un autonomo reato, in quanto anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni, irrilevante essendo con riguardo all'affermazione dell'"an" della responsabilità la quantità ovvero la gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 30664 del 19/06/2008

Il consenso alla pubblicazione di una foto non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità del direttore di un quotidiano, ex art. 57 e 595 cod. pen., per avere pubblicato sulla prima pagina del giornale un articolo dal titolo "Terapeuti a quattro zampe" corredato della foto di una minore in compagnia di un gatto, lasciando intendere che la bimba fosse sottoposta a trattamento terapeutico per autismo o handicap psicomotorio).

Massime precedenti Vedi: N. 6032 del 1980 Rv. 145281, N. 8374 del 1993 Rv. 195833, N. 12028 del 1999 Rv. 215038, N. 36283 del 2004 Rv. 230628, N. 42643 del 2004 Rv. 230066, N. 33654 del 2005 Rv. 232334

Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008

La **cronaca giudiziaria** è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, **il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza**, non potendo reinterprete i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica.

Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 4496 del 14/01/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le **affermazioni svolte in un articolo giornalistico che, traendo spunto da un fatto di cronaca, esprimano una polemica intensa su temi di rilevanza sociale non sono riconducibili al diritto di critica** qualora i dati riportati siano strumentalmente travisati nel loro nucleo essenziale. (Conformi: Sentenza n. 11664 del 1995, N. 19334 del 2004, N. 11662 del 2007)

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 10037 del 31/01/2008 Ud.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la **querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 cod. pen.** (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46295 del 04/10/2007 Ud.

In tema di diffamazione a mezzo stampa e di **esimente del diritto di cronaca, deve escludersi che questa possa operare al di là del limite segnato dall'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica**, da non confondere con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità "voyeuristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi ad una presunta relazione extraconiugale tra un uomo ed una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 42085 del 10/10/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della **responsabilità del giornalista che abbia pubblicato un esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica** - con il quale si accusino alcuni magistrati del Pubblico Ministero di indagare allo scopo di screditare un personaggio politico - occorre accertare se detto giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisca contro il diffamato, posto che in quest'ultimo caso, in applicazione dell'art. 110 cod. pen., è configurabile a suo carico il concorso nel delitto di diffamazione per avere diffuso l'altrui

testo diffamatorio, contribuendo in misura determinante alla consumazione del delitto in questione. (Conformi: Sentenza n. 5192/1999)

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 34432 del 05/06/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'**esimente del diritto di critica giudiziaria** allorché sussista il **requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva**. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso su un quotidiano nazionale, con il quale si censurava l'operato di un magistrato del Pubblico Ministero per avere prestato, in ordine ad un gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica riduzione di pena nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un'intervista; in particolare la S.C. ha ritenuto che l'accusa di "subalterità psicologica" nei confronti della famiglia dell'imputato ricca e potente - avanzata dal giornalista nei confronti del P.M. in questione - costituisse argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non già a denigrare la persona del requirente).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 29410 del 09/05/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è **erronea la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, affermi la responsabilità del direttore di un settimanale, a titolo di diffamazione**, ex art. 595 cod.pen., **in ordine alla pubblicazione di un articolo anonimo, omettendo qualsivoglia accertamento in relazione alla paternità dello stesso**; tuttavia, stante l'ammissibilità della sostituzione dell'addebito doloso di cui all'art. 595 cod.pen. con quello colposo di cui all'art. 57 cod.pen. (omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), la stessa Corte di cassazione può provvedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto operando direttamente tale sostituzione.

Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 25804 del 12/06/2007

Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la **competenza per territorio** va determinata con riferimento al **luogo di cosiddetta "prima diffusione"**, il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia. (Fattispecie riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di un quotidiano a diffusione nazionale, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Monza, sul rilievo che la tipografia in cui si stampavano le edizioni nazionali del giornale aveva sede nel relativo circondario). (Conformi: Sentenza n. 41038/2002, n. 7259/2006, n. 15523/2006).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 27283 del 20/03/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è illegittima la decisione con cui il giudice di appello affermi la responsabilità del giornalista, agli effetti civili, ritenendo che non poteva predicarsi la veridicità delle notizie provalate, considerato che il giudizio sulla diffamazione scriminabile dall'esercizio del diritto di cronaca può essere di condanna solo quando, espletata ogni doverosa indagine sull'allegazione dell'imputato, non sussista la prova che consenta di affermare detta verità o quando debba escludersi la probabilità che il fatto sia vero, mentre **il dubbio sulla esistenza di un'esimente impone, qualora vi sia un principio di prova o una prova incompleta, l'assoluzione**.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 25138 del 21/02/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, i **limiti della critica alle istituzioni giudiziarie** sono preordinati a garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento e non suscettibili di smentita in virtù del dovere di riservatezza che impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti; tali limiti **non sussistono qualora la critica concerna indagini non in corso ma inchieste giudiziarie aventi innegabile effetto politico** (inchiesta "Mani pulite"), e il dibattito polemico sia scaturito da una riflessione pubblica innestata dalla stessa persona offesa che si sia risolta ad intervenire liberamente sulla scena pubblica esternando le proprie considerazioni attraverso un'intervista a un quotidiano a tiratura nazionale, oggetto di replica da parte dell'articolo di stampa incriminato; d'altro canto, l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 7662 del 31/01/2007

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'**esercizio del diritto di critica** richiede la **verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate**, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o

quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. ed escluso conseguentemente l'esimente del diritto di critica nei confronti dell'autore di un libro contenente accuse di deviazionismo giudiziario nei confronti di alcuni magistrati appartenenti all'Ufficio del Pubblico Ministero in assoluta mancanza di prove).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 11662 del 06/02/2007

L'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un **contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale**, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in riferimento ad un articolo di stampa nel quale veniva espresso un giudizio sull'operato di un pubblico ministero, definendolo "sprovvéduto" ed "incauto", in quanto la figura istituzionale del criticato - magistrato designato alla trattazione dibattimentale ed al coordinamento di indagini di grande rilievo sociale e criminale - rendeva legittima la critica giornalistica, in base al consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 517 del 22/11/2006

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti le **dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è necessariamente scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite**, mentre è essenziale l'accertamento correlato alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al contesto in cui le dichiarazioni sono rese. (Nella fattispecie, relativa ad un'intervista ad esponente di associazione animalista, in polemica con altre associazioni dello stesso tipo, la S.C. ha ritenuto di non riconoscere l'esimente del diritto di cronaca, avendo il giornalista riportato dichiarazioni risultate non veridiche e omesso di effettuare qualsiasi accertamento sul possibile travisamento dei fatti da parte dell'intervistato).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 38932 del 17/10/2006

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il **"dispaccio ANSA" rientra nella nozione di "stampato"** regolato dagli artt. 1 e 2 della L. n. 47 del 1948, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono <destinate alla pubblicazione>, così come richiesto dalla prima delle norme citate.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 30877 del 07/07/2006

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui il giornalista riporti in un comunicato stampa le opinioni raccolte nell'ambito delle associazioni dei magistrati nei confronti di un alto magistrato, qualora esse costituiscano espressione di una legittima critica nei confronti dell'operato di quest'ultimo, considerato che la critica presuppone la verità del fatto narrato e soggiace ai limiti da esso imposti soltanto quando sia originata da un fatto storico oggettivo e non quando si traduca in libera espressione del pensiero, purché la sua diffusione non si concreti in un pretesto per aggredire gratuitamente l'altrui reputazione (continenza) e al contempo rivesta interesse generale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto, ai soli fini della responsabilità civile, sussistente l'esimente del diritto di critica nella condotta del giornalista che aveva diffuso un comunicato nel quale si dava notizia di critiche espresse da magistrati e raccolte nell'ambito delle loro associazioni con riguardo ad iniziative del Primo Presidente della Cassazione - in particolare l'assemblea dei consiglieri della Corte non tenuta da tanti anni e, pertanto fatto eccezionale, e l'assegnazione di tre delle quattro relazioni introduttive della predetta assemblea a rappresentanti di una corrente di minoranza - interpretati da un lato quale protagonismo sospetto e dall'altro come pagamento di un debito politico dato che la corrente beneficata aveva dato il proprio appoggio alla candidatura di detto Presidente. La S.C. ha ritenuto che tali espressioni costituenti sintesi di giudizi di valore, rappresentati con criteri rispettosi dei canoni della logica e della speculazione astratta ed esternati nel rispetto del canone della continenza e in costanza del requisito della rilevanza sociale dell'argomento costituissero legittimo esercizio del diritto di critica).

Cassazione Penale, Sez. F, Sentenza n. 29453 del 08/08/2006

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **esula dalla scriminante del diritto di critica**, politica o giornalistica, in quanto si risolve in un attacco morale alla persona, **l'accusa, rivolta ad un magistrato**

del pubblico ministero, di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici, ideologici, o di strumentalizzazione della stessa per finalità estranee a quelle proprie, in ragione dei doveri istituzionali, all'operato del pubblico ministero.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 16323 del 07/03/2006

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa**, ex art. 8 L. 8 febbraio 1948, n.47, **non riveste efficacia scriminante**, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso in presenza della rettifica l'applicabilità in via analogica del regime previsto per la ritrattazione, trattandosi di istituti con natura e caratteri del tutto diversi). (Conforme: Sentenza n. 32364/2002)

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 5944 del 19/12/2005

In presenza di una **diffamazione "a formazione progressiva"**, **il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa**, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intelligibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinerare".

Sez. 5, Sentenza n. 8042 del 15/12/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **il concetto di cronaca presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione**, così che l'esigenza della velocità può comportare un sacrificio, in nome dell'interesse alla notizia, dell'accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte. Ciò per contro non deve accadere quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica della fonte proprio perché l'accuratezza della ricostruzione corrisponde, in tal caso, all'interesse del pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza del diritto di cronaca nell'ipotesi di utilizzazione, da parte del giornalista, della versione data dalla sola "fonte" della notizia - peraltro portatrice di rancore verso la parte lesa - circa fatti accaduti molti anni addietro e meglio verificabili anche dal punto di vista storico).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 45910 del 04/10/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l'altrui reputazione** allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di legittimità.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 34821 del 11/05/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 cod. pen.), **l'esercizio del diritto di critica storica postula l'uso del metodo scientifico che implica l'esauritiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali**. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che è illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen., da un canto, limitando il diritto della difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell'opera suddetta e, dall'altro, pervenendo ad una valutazione di offensività di alcune frasi estrapolandole dal contesto (nella specie di circa trecento pagine), il cui vaglio è necessario per pervenire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l'opera in contestazione ricada sotto la tutela dell'art. 21 Cost. o sotto quella più ampia dell'art. 33 Cost..

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 33654 del 06/04/2005

Non integra gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) **la pubblicazione di un servizio fotografico** - relativo ad una modella - non offensivo, lecito, corretto ed inserito in una rivista contenente nudi femminili in pose non oscene, **in quanto la semplice rappresentazione di nudi femminili non conduce a qualificare detta rivista come pornografica ma come rivista erotica, scandalistica e di costume**, con la conseguenza che, in tal caso, la reputazione della modella in questione non è affatto coinvolta nella valutazione negativa normalmente riservata ai modelli o alle modelle destinati ad essere rappresentati in una rivista pornografica.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 29509 del 01/07/2005

Non sussiste l'esimente del diritto di critica allorché un giornalista, nel corso di una trasmissione televisiva, accusi un magistrato del P.M. di svolgere indagini politiche, in quanto tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di altre assume portata offensiva, risolvendosi in un attacco alla sfera morale della persona.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 30879 del 11/08/2005

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, deve ritenersi che la **critica, contenuta** nella specie **in un articolo di giornale, al protagonista di una trasmissione televisiva** comporta necessariamente l'espressione di giudizi di natura estetica, relativi cioè allo stile dell'esibizione, al buon gusto e all'efficacia del programma. Ne deriva che chiunque decida di esporsi alla televisione (o comunque "sulla piazza mediatica") con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico episodi di vita privata, implicitamente accetta che la critica colpisca anche quei fatti della sfera personale che egli ha deciso di rendere noti (la Corte ha ritenuto che la definizione "sospirata esibizione" non travalichi il limite del diritto di cronaca, atteso che l'esibizione televisiva era esattamente connotata da toni intenzionalmente melodrammatici).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 29509 del 04/08/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il **pezzo giornalistico** abbia un **contenuto esclusivamente valutativo** e si sviluppi nell'alveo di una polemica diretta a sottoporre a vaglio censorio le altrui tesi, affermazioni o condotte, **può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica, che ha requisiti di legittimità diversi e autonomi rispetto a quelli del diritto di cronaca. I limiti scriminanti**, infatti, nel caso del diritto di critica, sono sostanzialmente quelli costituiti dalla **"rilevanza sociale" dell'argomento** e della **"correttezza" delle espressioni adoperate** (il quale ultimo limite resta travalicato allorché l'agente trascenda ad attacchi personali, volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse, ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale o professionale altrui). **Al contrario, proprio perché la critica si risolve nella manifestazione di giudizi e apprezzamenti, piuttosto che nell'espressione di fatti oggettivi, il limite della "verità" del fatto (previsto, invece, per il diritto di cronaca) è quello che resta maggiormente compresso**, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze segnalate: pertanto, affinché sia riconosciuta la scriminante dell'articolo 51 del Cp non si richiede che la critica - a differenza della cronaca - sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, richiedendosi solo che il nucleo e il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisati e manipolati.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 19381 del 20/05/2005

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, il **limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica**: ne consegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone innanzitutto l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico. (Alla luce del principio la Corte ha ritenuto di annullare la pronuncia di appello che aveva considerato diffamatoria l'espressione "frottole" attribuita dal giornalista alle dichiarazioni rese da una teste di accusa in un processo).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 13264 del 12/04/2005

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Pertanto, quando si è in presenza di un discorso giornalistico con funzione prevalentemente di valutazione e di critica, non si tratta di verificare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate: vi è, in effetti, una ben chiara differenza tra l'argomentata manifestazione di un'opinione e l'affermazione di un fatto. **Peraltro, anche il diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità, limitato all'oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse;** e comunque, anche il diritto di critica deve essere esercitato nei limiti del diritto costituzionalmente garantito, sicché sono punibili le espressioni inutilmente volgari, umilianti o dileggianti, perché il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 12859 del 06/04/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **non sussiste l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria allorché manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto**, il quale implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto

rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbite da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva assolto l'imputato - il quale aveva riferito in un articolo pubblicato il giorno dopo il rinvio a giudizio della parte offesa per il reato di omissione di atti d'ufficio, di indebiti vantaggi derivanti dalla mancata tassazione di plusvalenze, che nulla avevano in comune con il reato contestato - in virtù del dubbio circa l'esistenza della scriminante del diritto di cronaca, pur avendo evidenziato che si trattava di articolo connotato da superficialità e, quindi, privo dei necessari controlli nonché dall'intento di pubblicare una notizia scandalistica).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 11950 del 25/03/2005

In materia di diffamazione, il requisito della continenza delle espressioni utilizzate, necessario per la ravvisabilità della esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nella specie del **diritto di critica, presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante**, dovendo la valutazione del giudice del merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla economia dell'articolo, alla luce della eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata (fattispecie nella quale il giornalista aveva riferito in ordine a scelte attribuite ad un P.M., circa il trattamento riservato ad un detenuto, definendolo "bestiale e torturatore", in presenza di un procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 6465 del 22/02/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'**esimente del diritto di critica politica** qualora - in una **lettera inviata al direttore di un quotidiano e ivi pubblicata** - dopo aver rappresentato l'inopportunità di un incarico affidato da un ente pubblico a soggetto allineato in precedenza, in qualità di appartenente ad una data corrente politica, all'opposizione, si indichi - con un parallelismo ingiustificato perché privo di riscontro nei fatti - nel destinatario di detto incarico un corrotto amministratore al pari di altri che erano al centro di disavventure giudiziarie per le quali avevano subito la custodia cautelare in carcere, in quanto il **diritto di critica**, sancito dall'art. 21 della Cost. **consente nelle dispute politiche e sindacali toni di disapprovazione anche aspri, a condizione che non si trasmodi in attacchi personali e non si sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.**

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.4009 del 04/02/2005

Il giornalista, qualora riporti il **testo di un'intervista** nel corso della quale il soggetto intervistato abbia profferito **espressioni lesive dell'altrui reputazione**, non per ciò solo può essere chiamato a rispondere del reato di diffamazione. A tal fine, però, per poter utilmente invocare il **diritto di cronaca, occorre, in primo luogo, che la notizia dal contenuto diffamatorio presenti, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca.** In secondo luogo, occorre il rispetto del principio di continenza, nel senso che il giornalista deve mantenere una posizione di terzietà rispetto ai fatti, riferendoli nella loro obiettività.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 4009 del 04/02/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del **diritto di cronaca** qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti **condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività.**(La Corte, affermando il principio - e precisando che, quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione -, ha ritenuto rilevante per l'opinione pubblica conoscere i commenti, violenti e sprezzanti, espressi dai parenti degli imputati di uno stupro nei confronti della vittima).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.3999 del 04/02/2005

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, in relazione alle notizie non conformi al vero che risultino essere state pubblicate, non basta, per l'invocabilità della **scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo**, che si assuma trattarsi di notizie acquisite da altre fonti informative, giacché queste devono essere sottoposte a un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.3999 del 04/02/2005

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, è **consentito effettuare accostamenti solamente tra notizie vere** (e non tra una notizia vera e una falsa, cercando di attribuire a quest'ultima patente di verità, sulla base della prima), **ma a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa**, acquisendo una autonoma valenza lesiva: in tal caso, l'effetto denigratorio non può certamente essere escluso. (conforme, Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 21234 del 24/05/2001).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 3389 del 02/02/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del **diritto di critica giudiziaria** allorché manchi il **requisito della verità del fatto riferito e criticato**, il quale sia, pertanto, privo di riscontro nella realtà. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito che ha escluso l'esimente del diritto di critica nella pubblicazione di un articolo di un periodico in cui si sottolineava il rapporto di amicizia tra un politico ed un procuratore della Repubblica e si affermava che quest'ultimo si distanziò dalle indagini condotte da un altro collega nei confronti del suddetto politico, con la conseguenza che "l'accusa fu fatta cadere", mentre era risultato che nella realtà dei fatti il detto procuratore aveva controfirmato la richiesta di rinvio a giudizio del suddetto politico ed era personalmente intervenuto accanto al collega all'udienza preliminare).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 49019 del 22/12/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **l'attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica** (art. 51 cod. pen.), la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nell'attribuzione al soggetto passivo - nel corso di un **intervento congressuale**, concernente la strage di Ustica, di cui era stato contestualmente distribuito il **testo scritto** - dell'accusa di essere fra i "coautori di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto" , escludendo che l'inserimento di una circostanza non vera nel contesto di fortissima contrapposizione tra i fautori delle varie tesi sulle cause della strage valga - come ritenuto dalla sentenza censurata - ad integrare la sussistenza dell'esimente).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.48095 del 14/12/2004

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, qualora difetti la verità obiettiva della notizia pubblicata, **non può invocarsi l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca sostenendo che si dovrebbe tener conto della peculiare natura dell'attività giornalistica e, in particolare, della necessaria rapidità dell'acquisizione, verifica e divulgazione della notizia**. Ciò in quanto il giornalista non può disinvoltamente e indiscriminatamente trasmettere le notizie a lui pervenute senza verificare, attraverso l'esame e il controllo delle fonti di informazione, la loro rispondenza al vero; né al giornalista è consentito di ripararsi dietro l'esigenza di una rapida divulgazione della notizia, perché, se non è in grado, in ragione della ristrettezza dei tempi, di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità sostanziale del fatto, deve semplicemente astenersi dal divulgare la notizia, e non può trasmetterla al pubblico con il rischio di una sua eventuale non rispondenza al vero.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 47452 del 07/12/2004

In tema di diffamazione, la **reputazione di una persona che per taluni aspetti sia stata già compromessa** può divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggiore diminuzione della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati. (Fattispecie nella quale, alla notizia, vera, della sottoposizione di una maestra elementare a procedimento penale per reati di pedofilia, era stata aggiunta quella, falsa, che la stessa era stata sottoposta a perizia psichiatrica. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente illogico il ragionamento della Corte territoriale secondo cui la sottoposizione a perizia psichiatrica di una persona imputata comporterebbe una riabilitazione della stessa).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46788 del 02/12/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **la valutazione di una critica, al fine di stabilire se costituisca o meno esercizio del relativo diritto, non può prescindere dal contesto in cui si colloca l'oggetto della critica medesima** e da quello in cui essa si esprime: in tal senso non si può pretendere che ad affermazioni apodittiche e comunque non argomentate - oggetto della critica - si contrapponga una critica al contrario ricca di approfondimenti e distinzioni. (Nella fattispecie la Corte, rigettando il ricorso della parte civile, ha ritenuto una legittima modalità dell'esercizio di critica l'intervista giornalmisticamente sintetica con la quale venivano censurate - in modo pretesamente diffamatorio - alcune frasi concitatamente pronunziate in un'intervista televisiva e dichiaratamente provocatorie).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46786 del 02/12/2004

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il **direttore responsabile** risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto **a norma degli artt. 57 cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo.** (v. Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46193 del 29/11/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il **comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo** sotto il profilo etico-sociale e giuridico, ricorre la scriminante dell'esercizio del **diritto di cronaca e di critica** a favore del giornalista che abbia operato la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, quando sia rimasta dimostrata come vera una condotta del presunto diffamato di rilevanza penale e riprovevole non sostanzialmente meno di quella rappresentata dal giornalista: in tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l'interesse della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa in cui, nel descrivere un episodio di cronaca relativo all'aggressione di un cane subita da un bambino, era stato riportato che il proprietario dell'animale, anziché soccorrere il bambino, lo aveva colpito con calci e pugni. La S.C. ha ritenuto che correttamente il provvedimento aveva affermato l'esistenza della scriminante risultando dagli atti l'aggressione al minore da parte del proprietario del cane ed ha così rigettato il ricorso del P.G. che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, non sul rilievo della inadeguatezza della prova fornita dall'imputato ma sostenendo che la condotta del protagonista della narrazione sarebbe stata meno grave di quella menzionata dal giornalista).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.44295 del 12/11/2004

L'evento del reato di cui all'articolo 57 del Cp, giusta il disposto dell'articolo 40 capoverso dello stesso codice, è quello che, cagionato dall'autore della pubblicazione, il direttore responsabile del periodico non ha impedito, omettendo il controllo: **cosicché, ove l'autore dell'articolo venga assolto dall'addebito di diffamazione perché il fatto non costituisce reato, non può ritenersi sussistente la condotta omissiva del direttore che sia imputato solo dell'omesso controllo del suo tenore e contenuto.**

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 42643 del 03/11/2004

In tema di **diritto di cronaca e di satira**, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'**uso di immagini delle parti intime del soggetto donna destinataria del servizio**, carpite fraudolentemente nel corso di una manifestazione pubblica, intese a screditare la stessa, mediante l'evocazione di una sua inadeguatezza personale, rispetto alla funzione pubblica svolta, in quanto contrapposte alle uniche effettive qualità desumibili dalla visione delle sue parti intime).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.42643 del 03/11/2004

Secondo quanto prevedono l'articolo 10 del codice civile e l'articolo 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del **diritto d'autore, è civilmente illecita la pubblicazione dell'immagine** altrui senza consenso dell'interessato, quando non sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ovvero quando sia comunque tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Ne deriva che per aversi illecito civile è sufficiente che la pubblicazione leda anche solo il "decoro" della persona ritratta, dovendosi riferire il relativo concetto, in contrapposizione a quello di onore in senso stretto, a tutte le qualità diverse da quelle morali, come la dignità fisica o intellettuale o professionale di una persona. Mentre, perché da tale pubblicazione discenda anche **la punibilità a titolo di diffamazione**, è indispensabile la lesione della "reputazione" della persona interessata, giacché il reato di cui all'articolo 595 del Cp è integrato, appunto, dalla lesione dell'altrui reputazione, dovendosi intendere per tale l'opinione sociale dell'onore di una persona. (Fattispecie relativa ad alcune fotografie maliziosamente scattate, durante una sfilata di moda, dal basso di una passerella, allo scopo di scoprire le parti intime della presentatrice appena velate da slip trasparenti, e pubblicate su un settimanale con l'accompagnamento di un commento riferito alla sfortunata partecipazione della presentatrice stessa a una competizione elettorale, con ironiche allusioni alla trasparenza politica e alle effettive qualità della candidata; la Corte, sulla base dei principi di cui in massima, ha ritenuto sussistente non solo la lesione del decoro della persona ritratta, giacché le fotografie ne esponevano le parti intime in posizioni idonee a lederne il sentimento della propria dignità personale, ma anche la lesione della reputazione, con conseguente configurabilità della diffamazione,

giacché dette fotografie si palesavano tali da attribuire all'interessata un comportamento compiacente e ammiccante).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.42643 del 03/11/2004

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, l'offesa personale non può in alcun modo essere legittimata invocando l'**esercizio della "satira"**. Questa, infatti, può avere certamente intenti polemici, ma, per essere legittima, deve essere comunque intesa a sferzare i vizi, le abitudini e le concezioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l'incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale, ma **non può considerarsi satirico un insulto gratuito, fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata**, solo perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 40415 del 15/10/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'**esercizio, anche putativo, del diritto di cronaca** richiede il rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato, il quale deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, nel senso che si deve trattare di fatti e situazioni effettivamente accaduti nella realtà, e che il giornalista non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, con adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione, posto che egli si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica e che al diritto-dovere di informare corrisponde il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Ne consegue che, allorché la notizia pubblicata non sia vera, non sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 37435 del 23/09/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, integra l'**esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca** (art. 51 cod. pen.) il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità ed affidabilità, che trova attuazione allorché il giornalista prima di pubblicare la notizia di un determinato fatto, avente natura di pubblico interesse, provveda ad intervistare in ordine allo stesso un soggetto particolarmente qualificato, in virtù della qualità istituzionale rivestita, il quale, nell'esprimere la propria opinione dia implicitamente per pacifico il fatto stesso; in tal caso, il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell'obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dal giornalista, e correlativamente integra - sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza - gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l'esenzione da responsabilità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nella pubblicazione di un fatto non vero e oggettivamente offensivo - nei confronti di un procuratore della Repubblica - il quale era stato considerato come pacifico da un soggetto istituzionale, intervistato dal giornalista nella sua qualità di relatore della Commissione bicamerale sui problemi della giustizia).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 37430 del 23/09/2004

In materia di diffamazione a mezzo stampa, **la previsione di cui all'art. 577 cod. proc. pen.** - che legittima la persona offesa, costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - **ha carattere eccezionale** ed, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva; ne consegue che **essa non è applicabile all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione**, prevista dall'art. 57 cod. pen., che è ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione. (Contrasto segnalato con relazioni numero 35 e 61 del 2002). (conforme, Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 36283 del 14/09/2004; contra, Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 05/02/2002).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 36283 del 14/09/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 cod. pen.), non ricorre l'**esimente del diritto di cronaca** nel caso in cui si pubblichi una **notizia in sé vera, relativa ad un grave fatto di sangue, corredandola della foto di una persona estranea ad esso**, in quanto l'ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al contenuto dell'articolo ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro verità, e non può certamente estendersi sino ad escludere l'antigiuridicità del fatto ulteriore consistito nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è indubbia ed, in quanto tale, idonea ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione.

Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 36244 del 13/09/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nell'ambito della **cronaca giudiziaria la verità della notizia deve essere riferita agli sviluppi di indagine quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo**, mentre la verifica di fondatezza della notizia, effettuata all'epoca dell'acquisizione di

essa, deve essere aggiornata nel momento diffusivo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 36078 del 08/09/2004

La remissione della querela proposta nei confronti dell'intervistato, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, **non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale**, responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., stante l'autonomia delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale è ostativa all'effetto estensivo di cui all'art. 155, comma secondo, cod. pen., che presuppone il concorso di più persone nel medesimo reato.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 28661 del 30/06/2004

Per l'**individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa**, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e **circostanze di notoria conoscenza**, attribuibili ad un determinato soggetto.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 28661 del 30/06/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce esercizio legittimo del **diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede** a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 27996 del 22/06/2004

In tema di sequestro di pubblicazioni a stampa, il **limite di tre esemplari** previsto dall'art. 1, comma primo, del R.D.L. 31 maggio 1946 n.561 dev'essere osservato anche quando trattisi di **sequestro con finalità preventive**, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 2 del citato R.D., riguardante le pubblicazioni da ritenere oscene od offensive della pubblica decenza (nella specie il sequestro era stato disposto in relazione ad un ipotizzato reato di diffamazione).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.24711 del 31/05/2004

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del **diritto di cronaca**, anche **sotto l'aspetto putativo o dell'eccesso colposo**, la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando **inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza dei fatti narrati**. Né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie e simili) senza esplicitare alcun controllo, perché in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità - finirebbero per trovare quest'ultima in se stesse. Al contrario, la verità della notizia va saggiata mediante il contatto e il vaglio delle fonti accreditate, e non grazie al riferimento a un sistema (come quello mediatico) che inclina a essere autoreferenziale.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.24709 del 31/05/2004

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, **l'apprezzamento della valenza lesiva delle espressioni adoperate in uno scritto o in una intervista rientra nel potere del giudice di merito** e si sottrae al sindacato della Corte di cassazione, se congruamente motivato.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 24709 del 31/05/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell'esimente del **diritto di critica o di cronaca**, con la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto, importa l'inderogabile necessità di un **assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza**. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza dell'esimente essendo stato attribuito in modo non corrispondente al vero alla P.O. il tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'amministrazione comunale, attuato anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 19334 del 26/04/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile l'**esimente del diritto di critica (distinto e diverso da quello di cronaca)** quando il **discorso giornalistico** abbia un **contenuto esclusivamente valutativo** e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto la sussistenza della scriminante in un caso in cui il giornalista, nel recensire criticamente un libro scritto da un noto magistrato, in dichiarato dissenso di

fondo dalla sua impostazione, aveva tra l'altro affermato che il detto magistrato si era "glorioso di non rispettare le leggi" e aveva espresso l'opinione che la presunzione d'innocenza prevista dalla Costituzione fosse "un concetto sbagliato e da abolire").

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.16270 del 07/04/2004

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il **diritto di cronaca** può valere come causa di giustificazione quando viene esercitato nei **limiti della verità** del fatto narrato, **dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito**. Sotto il primo profilo, per poter invocare l'esimente, anche in termini di putatività, l'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi alla notizia, sì da finire con il rappresentare i fatti come sostanzialmente diversi, e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della fonte di informazione.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 15595 del 02/04/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del carattere di **critica e di satira** di un articolo costituisce in linea di massima l'oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di cassazione, purché i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 4568 del 05/02/2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente di cui all'art. 51 del cod. pen., nell'ambito dell'esercizio specifico del **diritto di cronaca giudiziaria**, quando il giornalista si discosti dalla verità obiettiva dei fatti riferiti, alterando e modificando in senso diffamatorio le notizie riferite dalle fonti ufficiali, posto che, in tale ambito, il limite costituito dalla verità del fatto narrato - fermo restando il rispetto dei canoni della pertinenza e della continenza - deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, in quanto nei confronti di tali accadimenti il giornalista si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, nel senso che insieme al diritto-dovere di informare vi è quello dei cittadini ad essere correttamente informati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 595 cod. pen. nella pubblicazione di un articolo che addebitava al soggetto passivo specifiche condotte costituenti reato, nonché il coinvolgimento in una organizzazione criminale legata a mafia e camorra, mentre le fonti ufficiali non avevano precisato le imputazioni addebitate a ciascuno degli imputati, attenendosi a informazioni del tutto generali e generiche)

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.48267 del 18/12/2003

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del **diritto di critica** incontra i **limiti della rilevanza sociale** dell'argomento e della **correttezza delle espressioni utilizzate** e presuppone una **notizia che a esso preesiste** (momento che attiene ancora al diritto di cronaca), con la conseguenza che sussiste l'obbligo dell'articolista di esercitare la propria critica esclusivamente sui fatti del cui nucleo fondamentale ha verificato la **corrispondenza al vero**. In altri termini, l'esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, oltre al rispetto del limite della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.47466 del 11/12/2003

Posto che al **direttore responsabile** di un giornale incombe l'autonomo obbligo giuridico di conoscere quanto è oggetto di pubblicazione e di svolgere una positiva attività di vigilanza, al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano reati, il **controllo non può esaurirsi in una mera "presa d'atto"**, ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n.46226 del 02/12/2003

Nell'ipotesi in cui un quivis de populo invii a un giornale una **lettera contenente gravi accuse nei confronti di terzi**, sul giornalista incombe l'**obbligo di verificare**, non solo la fondatezza delle affermazioni contenute nella missiva, ma anche, e prima di tutto, di accertare l'esistenza del mittente e la riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico. Tale obbligo non sussiste, invece, quando nella rubrica delle "lettere al direttore" (o equivalente) venga pubblicato il testo di missive, anche critiche nei confronti di terzi, ma non contenenti offese, accuse penalmente rilevanti, espressioni di disprezzo o di diletteggio.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46226 del 02/12/2003

Integra l'ipotesi di reato di cui all'art.57 cod. pen. la condotta del **direttore responsabile** di un quotidiano il quale autorizzi la **pubblicazione di una lettera**, apparentemente firmata da un comune cittadino, dal contenuto denigratorio nei confronti di amministratori comunali, accusati di una serie di illeciti di rilievo penale, omettendo di controllare se sia stata fatta una verifica non solo sulla fondatezza delle affermazioni in essa contenute, ma sulla stessa esistenza del mittente e sulla riferibilità

allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico (nella specie, la missiva pubblicata era stata sconosciuta dall'apparente mittente).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46226 del 02/12/2003

In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'autonomia dell'ipotesi colposa prevista dall'art.57 cod. pen. a carico del **direttore responsabile** per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il **querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno**, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 46226 del 02/12/2003

Non commette il delitto di diffamazione a mezzo stampa per **una lettera pubblicata su un giornale, contenente offese e accuse penalmente rilevanti** ad alcuni amministratori comunali, il **giornalista** che ricevuta la missiva, apparentemente firmata e a lui non diretta, **si sia limitato a "girarla" alla redazione della sua testata giornalistica**, in quanto la decisione della pubblicazione non rientra tra i suoi compiti, ma nei poteri dei responsabili del quotidiano.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 19827 del 30/04/2003

Poiché il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al **direttore responsabile**, ai sensi dell'art. 57 c.p., la condotta omissiva di quest'ultimo consiste specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che - col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto - si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone; ne consegue che, se il delitto di cui all'art. 595 comma terzo Cp non risulta essere stato consumato per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione.

Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 41038 del 05/12/2002

Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la **competenza per territorio** va determinata con riferimento al luogo di cd. "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale. (Nella specie, riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di cronaca locale di un quotidiano a diffusione nazionale stampato in Roma, la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Ascoli Piceno sul rilievo che nel territorio del relativo circondario aveva sede, all'epoca dei fatti, la tipografia in cui si stampavano le edizioni provinciali del giornale)

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 32364 del 30/09/2002

Integra l'ipotesi di reato di cui all'art.57 cod. pen. la condotta del **direttore responsabile** di un quotidiano il quale autorizzi la pubblicazione di un articolo contenente notizie raccolte dal giornalista, secondo una procedura metodologicamente scorretta, sotto il profilo della affidabilità della fonte e dei necessari riscontri storici e, quindi, senza esplicitare alcun controllo sulla verità sostanziale di quanto narrato.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 15114 del 22/04/2002

In tema di diffamazione col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al **direttore del giornale**, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 cod. pen., la **riparazione pecuniaria di cui all'art 12 della legge 2 agosto 1948 n. 47**, che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato. (contra Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 1188 del 14/01/2002).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 13159 del 08/04/2002

È configurabile il delitto di diffamazione col mezzo della stampa nel caso di **diffusione del contenuto offensivo di una interpellanza o interrogazione parlamentare**, qualora sia omessa la formula dubitativa o interrogativa dell'atto, la quale è atta ad escludere la rispondenza dei fatti a verità obiettiva non ancora accertata, o quando il titolo dell'articolo che contiene la notizia presenti l'accadimento del fatto senza riferimento alla fonte ed alla forma in cui è stato prospettato.

Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 05/02/2002

In tema di diffamazione a mezzo stampa non è configurabile la scriminante del **diritto di cronaca** per il solo fatto che il contenuto dell'articolo diffamatorio sia riproduttivo di un'**arringa difensiva svolta in sede dibattimentale** poiché nel processo l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui

reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può perdere il carattere dell'illiceità solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che in assenza di dette condizioni la pubblicità del dibattimento non può valere di per sé a legittimare la pubblicazione della notizia in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 1188 del 14/01/2002

In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di **soggetto passivo di delitti contro l'onore**. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione nelle ipotesi particolari previste dall'art. 577 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa - con possibilità di costituirsi parte civile e di proporre la impugnazione sopra specificata - ad un **Consiglio dell'ordine degli avvocati**, avendo il giornalista formulato giudizi negativi e denigratori nei confronti di "migliaia di avvocati", appartenenti al predetto ente, ed avendone indicati alcuni come "manutengoli della camorra").

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 43483 del 03/12/2001

In tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca nella **ipotesi in cui una serie di fatti venga attribuita ad un gruppo di persone**, perché possa dirsi soddisfatto il principio del rispetto della verità obiettiva occorre che sia specificato a quali di tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero ed a quali in modo parziale, determinandosi altrimenti nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono stati attribuiti nel loro insieme. (Fattispecie in cui era stata diffusa la notizia che un gruppo di persone era indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed altri reati, mentre la persona offesa, pur nell'ambito dello stesso procedimento, era in realtà indagato solo per il reato di utilizzo di false fatture).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 43451 del 03/12/2001

In tema di diffamazione col mezzo della stampa, sussiste la scriminante del diritto di cronaca nell'ipotesi in cui il curatore di un libro antologico, allo **scopo di rendere e descrivere fedelmente il contesto socio-culturale** cui gli autori dei testi appartengono, riporti e divulghi **espressioni forti e pungenti, anche obiettivamente offensive**, a condizione che i predetti brani, secondo la motivata opinione del giudice di merito, siano espressivi del patrimonio culturale e delle modalità comunicative di una certa realtà sociale, la cui conoscenza sia di interesse per la collettività. (Fattispecie relativa ad un raccolta di temi di bambini delle classi elementari, uno dei quali conteneva espressioni offensive nei confronti di un soggetto più volte apparso in programmi televisivi).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 43450 del 03/12/2001

Integra il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa la condotta del **cronista che**, nel dare notizia di una operazione di polizia giudiziaria, **riporti solo una delle ipotesi investigative illustrate dagli inquirenti nel corso di conferenza stampa** appositamente indetta.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 41135 del 19/11/2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché **non può ritenersi di per sé attendibile la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria**, il cronista, che raccolga, **al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa**, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato la sussistenza del delitto di diffamazione in un'ipotesi in cui il giornalista aveva riferito nell'articolo la falsa notizia, appresa nel corso di colloqui informali con un operatore di polizia giudiziaria, del ritrovamento di reperti archeologici sospetti nella casa di un indagato).

Cassazione Penale, Sez. U, Sentenza n. 37140 del 16/10/2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il **testo di un'intervista**, vi riporti, anche se **"alla lettera"**, **dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione**, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e contenenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più

generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 36348 del 09/10/2001

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste l'esimente del **diritto di satira** nella **rappresentazione caricaturare e ridicolizzante di alcuni magistrati** posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da questi svolta, attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale dell'imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione solo alla legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero (Fattispecie relativa a un "pezzo giornalistico" di costume, con "taglio" satirico ove, accanto a rappresentazioni caricaturari dei tratti fisionomici dei magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di attività istituzionali svolte per finalità persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica).

Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 34544 del 24/09/2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'avvenuta sensibilizzazione dell'opinione pubblica, resasi ormai avveza a valutare il **differente grado di coinvolgimento dell'indagato in un procedimento** a seconda che egli sia soltanto iscritto **nel registro delle notizie di reato** o sia anche destinatario di una **informazione di garanzia**, deve ritenersi la configurabilità del reato di diffamazione a mezzo stampa nel caso in cui, sussistendo unicamente la prima di dette ipotesi, un organo di stampa diffonda la falsa notizia che sussiste anche la seconda.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 32447 del 29/08/2001

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, perché sia integrato il **dolo in capo a chi ha concesso un'intervista** non è necessario un consenso specifico alla pubblicazione della notizia diffamatoria in quanto la stessa concessione dell'intervista presuppone, salvo prova del contrario, il consenso alla diffusione delle notizie fornite all'intervistatore nel corso dell'incontro.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 31957 del 27/08/2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'**erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito** non può mai comportare l'applicazione della **scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo)** quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nella ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta "verosimile" in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 31912 del 27/08/2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'**attribuire falsamente ad un soggetto una "relazione sentimentale"** - nel caso in cui il predetto ne intrattenga effettivamente una con altra persona e la circostanza sia nota nel suo ambiente sociale - costituisce una offesa alla reputazione, tutelata dall'art. 595 cod.pen.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 10331 del 13/03/2001

L'esimente dell'esercizio del **diritto di cronaca** (art. 51 cod. pen.), relativa al reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, va esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della notizia, per aver esasperato e travisato i fatti riferiti, oggetto di decreto che dispone il giudizio, con una **arbitraria e fantasiosa ricostruzione**, per dare agli stessi una dimensione artatamente drammatica e sensazionale.

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 6925 del 20/02/2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il **limite della continenza**, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, **viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano** - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - **in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono**: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate. (Fattispecie in cui, nell'articolo giornalistico, era riportata la notizia che il vicepresidente dell'unione distributori italiani aveva detenuto "una montagna di cassette pirata"; la Corte, ritenendo che la espressione, sia pure iperbolica, dovesse essere intesa nel senso che le cassette in possesso del soggetto fossero in numero tale da escludere errori o sviste, ha affermato che non è stato superato il limite della continenza ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 4595 del 06/12/2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **la querela a carico del giornalista non si estende al direttore del giornale**, ai sensi dell'art. 123 cod. pen., atteso che tale norma prevede l'estensione a tutti coloro che sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l'omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo, costituisce reato distinto dalla diffamazione e considerato che l'art. 58 bis cod.pen., che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto anche nei confronti dell'autore dello scritto, ha natura eccezionale. (conforme, Cassazione Penale, Sez. F, Sentenza n. 34543 del 24/09/2001; contra Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 45249 del 18/12/2001)

Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 11958 del 21/11/2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il **direttore dimissionario del periodico può ritenersi esonerato dalla responsabilità penale** derivante dalla pubblicazione di un articolo diffamatorio **solo quando alle dimissioni si accompagni l'effettiva cessazione delle funzioni inerenti all'incarico ricoperto**. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dimissioni del direttore non fossero di per sé idonee ad affermare o ad escludere la sua responsabilità penale, ma che occorresse accertare, da parte dei giudici di merito, la violazione concreta del dovere di controllo sulla pubblicazione e quindi verificare se, indipendentemente dalle dimissioni, il direttore avesse o meno continuato di fatto ad esercitare le sue mansioni in seno al giornale).

LEGGI UTILI

- **LEGGI EDITORIA:**

- Legge 05-08-1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- Legge 25-02-1987, n. 67 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
- Legge 07-08-1990, n. 250 - Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa.
- Legge 07-08-1990, n. 250 - Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa.
- Legge 07-03-2001, n. 62 - Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

- **Contributi all'editoria di partito:**

- D.P.R. 07-11-2001, n. 460 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria

- **LEGGE SUI PUNTI VENDITA PER LA STAMPA QUOTIDIANA:**

- Legge 13-04-1999, n. 108 - Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica
- D.Lgs. 24-04-2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108

- **LEGGE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA:**

- Legge 07-08-1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 11-02-2005, n.15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
- Legge 14-05-2005, n. 80 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

- **CODICE DELLA PRIVACY:**

- D.Lgs. 30-06-2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

- **PAR CONDICIO:**

- Legge 22-02-2000, n. 28 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

- **PUBBLICITÀ INGANNEVOLE:**

- D.Lgs. 25-01-1992, n. 74 - Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

- **LEGGE MAMMÌ:**

- Legge 06-08-1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

- **AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI:**

- Legge 31-07-1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

I testi integrali possono essere letti anche sul sito
dell'Ordine dei giornalisti del Veneto
www.ordinegiornalisti.veneto.it